

XIX legislatura

A.S. 996:

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Gennaio 2024

n. 121



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it – X @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2024). Nota di lettura, «A.S. 996: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023” (Approvato dalla Camera dei deputati)». NL121, gennaio 2024, Senato della Repubblica, XIX legislatura

INDICE

PREMESSA.....	1
Capo I Misure in materia di energia.....	1
Articolo 1 (<i>Misure per promuovere l'autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori soggetti al rischio di delocalizzazione attraverso la cessione dell'energia rinnovabile a prezzi equi ai clienti finali energivori</i>).....	1
Articolo 2 (<i>Misure per il rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e la relativa flessibilità</i>)	5
Articolo 3 (<i>Disposizioni in materia di concessioni geotermoelettriche</i>).....	10
Articolo 4 (<i>Disposizioni per incentivare le regioni a ospitare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili</i>)	11
Articolo 4-bis (<i>Semplificazione in materia di procedimenti di valutazione di impatto ambientale</i>).....	15
Articolo 4-ter (<i>Ulteriori disposizioni per la promozione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili</i>)	15
Articolo 4-quater (<i>Modifiche all'articolo 10-septies del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, in materia di misure a sostegno dell'edilizia privata</i>)	16
Articolo 4-quinquies (<i>Semplificazione dell'accesso agli incentivi in merito agli interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili nell'area dell'Italia centrale colpita dagli eventi sismici del 2016</i>).....	16
Articolo 4-sexies (<i>Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS</i>).....	17
Articolo 4-septies (<i>Modalità innovative per il supporto alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili</i>).....	18
Articolo 4-octies (<i>Disposizioni in materia di destinazione dei proventi derivanti dalle aste ETS per la compensazione dei costi indiretti</i>).....	19
Articolo 5 (<i>Misure per il contributo alla flessibilità del sistema elettrico da parte degli impianti non abilitati alimentati da bioliquidi sostenibili</i>).....	20
Articolo 5-bis (<i>Misure volte a garantire la piena operatività degli impianti per la produzione di biometano in esercizio o in corso di realizzazione</i>)	23
Articolo 6 (<i>Semplificazione del procedimento per la realizzazione di condensatori ad aria presso centrali esistenti</i>).....	24
Articolo 7 (<i>Disposizioni in materia di stoccaggio geologico di CO₂</i>)	25
Articolo 8 (<i>Misure per lo sviluppo della filiera relativa agli impianti eolici galleggianti in mare</i>).....	28
Articolo 9 (<i>Misure in materia di infrastrutture di rete elettrica</i>).....	30
Articolo 10 (<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo di progetti di teleriscaldamento e teleraffrescamento</i>).....	32
Articolo 11 (<i>Misure urgenti in materia di infrastrutture per il decommissioning e la gestione dei rifiuti radioattivi</i>).....	35
Articolo 12 (<i>Registro delle tecnologie per il fotovoltaico</i>)	36

Articolo 12-bis (<i>Disposizioni in materia di gestione dello smaltimento dei pannelli fotovoltaici</i>).....	38
Articolo 12-ter (<i>Individuazione della società Sogesid Spa quale società in house delle amministrazioni centrali dello Stato</i>)	39
Articolo 13 (<i>Rifinanziamento del Fondo italiano per il clima</i>).....	39
Articolo 14 (<i>Disposizioni urgenti in materia di procedure competitive e di tutela dei clienti domestici nel mercato al dettaglio dell'energia elettrica</i>)	40
Articolo 14-bis (<i>Incremento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano</i>)	47
Articolo 14-ter (<i>Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, concernenti l'integrazione dei poteri del Commissario unico per la realizzazione degli interventi in materia di acque reflue urbane</i>)	48
Articolo 14-quater (<i>Disposizioni urgenti per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione siciliana</i>)	49
Capo II Misure in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 e dagli eventi sismici del 9 marzo 2023	50
Articolo 14-quinquies (<i>Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente i lavori della Commissione tecnica PNRR-PNIEC</i>).....	50
Articolo 15 (<i>Disposizioni urgenti per l'attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023</i>).....	51
Articolo 16 (<i>Deroga ai requisiti minimi di efficienza per la ricostruzione a seguito di alluvione</i>).....	51
Articolo 17 (<i>Accesso al fondo di solidarietà nazionale per le imprese agricole che hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità verificatesi nei mesi di ottobre e di novembre 2023</i>)	52
Articolo 18 (<i>Disposizioni in favore dei territori della Regione Toscana colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 29 ottobre 2023</i>).....	53
Articolo 18-bis (<i>Disposizioni in favore dei territori della regione Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 marzo 2023</i>)	54
Capo III Disposizioni finali e finanziarie.....	56
Articolo 19 (<i>Abrogazioni</i>)	56
Articolo 20 (<i>Disposizioni finanziarie</i>).....	56

PREMESSA

Al momento del completamento del presente *dossier*, non risulta depositata la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Le analisi qui presentate sono state effettuate sulla base delle relazioni tecniche riferite ai singoli emendamenti e sul materiale informativo trasmesso nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

CAPO I MISURE IN MATERIA DI ENERGIA

Articolo 1

(Misure per promuovere l'autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori soggetti al rischio di delocalizzazione attraverso la cessione dell'energia rinnovabile a prezzi equi ai clienti finali energivori)

Il comma 1 prevede che, nel caso di più istanze concorrenti per la concessione della medesima superficie da parte di soggetti pubblici per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, gli enti concedenti diano preferenza ai progetti di impianti fotovoltaici o eolici volti a soddisfare il fabbisogno energetico di imprese iscritte nell'elenco delle imprese energivore.

Il comma 2 affida ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica la definizione di un meccanismo per lo sviluppo di nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle suddette imprese. Tale meccanismo consente alle imprese energivore di richiedere al GSE l'anticipazione di metà dell'energia da fonti rinnovabili che si impegnano a generare e delle relative garanzie di origine, mediante la stipula di contratti per differenze a due vie, per trentasei mesi, nelle more dell'entrata in esercizio di nuova capacità di generazione, da restituirsi in venti anni. Ciò, per nuovi impianti o incrementi di impianti con un limite minimo di energia da fonti rinnovabili e per quanto riguarda le anticipazioni da parte di GSE, nel limite della quantità nella disponibilità del GSE. Le imprese presentano idonea garanzia a copertura dei rischi per il mancato adempimento delle obbligazioni assunte. A copertura del premio della garanzia, possono essere riconosciuti contributi per un valore complessivo di 100 milioni di euro, con un massimo di contributo per impresa di un milione di euro.

Il comma 3 affida all'ARERA il compito di stabilire le modalità di copertura degli oneri derivanti dall'anticipazione dell'energia elettrica prodotta e del riconoscimento del contributo per la garanzia di cui sopra a valore sugli oneri generali di sistema destinati al sostegno delle fonti rinnovabili.

Il comma 4 consente al GSE, ai fini dell'attuazione della norma, l'accesso ai dati presenti nel Sistema informativo integrato (SII) istituito presso la società Acquirente Unico.

Il comma 4-bis, inserito dalla Camera dei deputati, concede la facoltà di recesso ai titolari dei contratti stipulati con il GSE ai sensi della disciplina del cd "*Electricity release*" (D.M. 341/2022), senza l'applicazione di penali e senza la regolazione delle differenze tra il prezzo di allocazione ed il prezzo medio di riferimento zonale maturati durante il periodo di vigenza contrattuale. Tali modalità si applicano anche in caso di recesso già esercitato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.

La RT afferma che il comma 1, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica avendo carattere ordinamentale, in quanto volto ad attribuire una preferenza, nell'individuazione del concessionario delle superfici di proprietà pubblica da destinare alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai progetti di impianti fotovoltaici o eolici volti a soddisfare il fabbisogno energetico dei soggetti iscritti nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).


In merito al comma 2 evidenzia che con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sia disciplinato un meccanismo per lo sviluppo di nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili rivolto alle imprese energivore, ossia le imprese iscritte nel relativo elenco istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA). In particolare, in base ai criteri definiti dal comma 2, il meccanismo prevede la facoltà delle imprese interessate di richiedere al GSE un'anticipazione del valore dell'energia elettrica prodotta dagli impianti di nuova realizzazione, ovvero oggetto di potenziamento che le medesime si impegnano a realizzare, nelle more dell'entrata in esercizio degli impianti interessati. L'anticipazione è restituita al GSE dalle imprese beneficiarie secondo le condizioni e le tempistiche di seguito indicate. L'anticipazione è riconosciuta dal GSE nei limiti dell'energia elettrica nella sua disponibilità, in forza dei meccanismi incentivanti dal medesimo gestiti. In particolare, si tratta dell'energia elettrica derivante da impianti a fonti rinnovabili che beneficiano di tariffe onnicomprensive, di meccanismi del ritiro dedicato dell'energia di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, o dello scambio sul posto di cui all'articolo 6 del medesimo decreto. L'anticipazione ricomprende anche il valore delle garanzie di origine correlate al suddetto volume di energia. Sulla base delle richieste di anticipazioni pervenute - pari a non più della metà della nuova potenza oggetto dell'impegno di realizzazione e nei limiti dei consumi riferiti all'impresa - il GSE procede all'assegnazione dei volumi di energia nella sua disponibilità e, ove la richiesta ecceda le disponibilità, provvede a riproporzionare le quantità in base alle richieste di anticipazione presentate. Sia l'anticipazione che la restituzione avvengono in forza di contratti di natura finanziaria, segnatamente mediante contratti per differenza a due vie.

In ragione della natura finanziaria del meccanismo, il GSE rende disponibile sul mercato elettrico gestito dal GME l'energia correlata all'anticipazione; parimenti, le imprese assegnatarie offrono sul mercato elettrico gestito dal GME l'energia elettrica correlata alla restituzione. Con riferimento al meccanismo di contrattualizzazione, la misura è strutturata, dal punto di vista finanziario, in modo da favorire, nel lungo periodo, l'equilibrio tra il valore dell'energia anticipata dal GSE, in un arco temporale di 36 mesi e il valore dell'energia restituito al GSE, in un arco temporale di 20 anni. Il prezzo di riferimento (*strike*) di detti contratti è fissato dal GSE, tenendo conto del costo efficiente medio di produzione di impianti *utility scale* di produzione da fonti rinnovabili riferiti a tecnologie mature. Al fine di garantire una remunerazione

adeguata del servizio di anticipazione svolto dal GSE, il prezzo di cessione oggetto del contratto di restituzione è pari a quello del contratto di anticipazione, facendo salve eventuali indicizzazioni per la durata del periodo di restituzione ove previste dalla disciplina contrattuale impiegata dal GSE per le misure di sostegno alle fonti rinnovabili. Ai fini della stipula dei contratti di anticipazione, le imprese assegnatarie forniscono inoltre le garanzie che saranno previste dal GSE a tutela dell'affidabilità del meccanismo, per il cui costo potrà essere riconosciuto alle imprese richiedenti un contributo pubblico a valere sugli importi da regolazione in esecuzione dei medesimi contratti di anticipazione stipulati da dette imprese. L'ARERA con uno o più provvedimenti stabilisce le modalità di copertura degli oneri derivanti dall'anticipazione dell'energia nella disponibilità del GSE, nonché le modalità di riconoscimento e copertura degli oneri del contributo per le garanzie, a valere sulla componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia. La misura comporta un impatto certo sulla componente ASOS delle bollette elettriche nei primi tre anni in cui è prevista l'anticipazione a favore delle imprese energivore assegnatarie. Secondo una stima aggiornata del GSE, l'energia elettrica da fonti rinnovabili nella disponibilità dello stesso ammonta per il 2023 a circa 25 TWh.

Complessivamente, la misura riguarda circa 3.800 imprese potenzialmente interessate, tra cui principalmente quelle operanti nei settori della metallurgia, chimica, vetro, materie plastiche, tessili, alimentari. L'elevato numero di imprese coinvolte è conseguenza degli effetti della riforma in corso delle misure agevolative per gli energivori, prevista dall'art. 3 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131.

In termini di impatto sulle bollette, assumendo il prezzo PUN pari a 128 €/MWh nel 2024, 125€/MWh nel 2025 e 108€/MWh nel 2026, nonché, il prezzo di riferimento (strike) dei contratti per differenza a due vie per l'anticipazione dell'energia, pari a circa 80€/MWh (che, sulla base dei dati comunicati dal GSE, riflette il costo efficiente stimato per le tecnologie di riferimento, in coerenza con la metodologia utilizzata per la definizione dei parametri tecnico-economici nell'ambito degli schemi di sostegno alla generazione da fonti rinnovabili), la RT ipotizza un impatto dei contratti di anticipazione nella componente ASOS per i tre anni di riferimento pari a circa 1-1,2 mld€. Al costo dei contratti per differenza, occorre aggiungere infine il valore delle garanzie di origine nella titolarità del GSE e riconosciuto alle imprese assegnatarie per un valore pari a ca. 200 mln €/anno (per un valore delle GO pari ca. 8 €/MWh).



Nella tabella 1 (sotto riportata) la RT indica una stima degli oneri di anticipazione.

Gli effetti della restituzione sono invece difficilmente stimabili in quanto riferiti a orizzonti temporali molto lunghi (20 anni) per i quali non sono disponibili stime di prezzo affidabili. È comunque ragionevole attendersi che, per il periodo di restituzione, il prezzo di mercato si collochi sensibilmente al di sopra del prezzo *strike* dei contratti per differenza, determinando così un beneficio per il sistema, per le seguenti ragioni:

- il prezzo di mercato di medio, lungo periodo tende a riflettere almeno il livello di costo efficiente della nuova capacità che entra di volta in volta nel mercato;
- si prevede che il prezzo *strike* rifletta solo eventualmente e, se del caso, in parte, l'evoluzione di costo che ci si attende per la produzione dell'energia rinnovabile anche per effetto delle dinamiche inflazionistiche, mentre il prezzo di mercato tenderà ad incorporare pienamente le dinamiche di costo;
- il prezzo *strike* della restituzione è pari a quello previsto nel contratto di anticipazione e, quindi, commisurato ai costi efficienti degli impianti al momento dell'anticipazione. Ne consegue che detto prezzo sarà inferiore a quello riconosciuto dal GSE per la nuova capacità che lo stesso deve contrattualizzare per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione di medio e lungo termine. Si determina così un "risparmio" sia in termini di minori volumi di nuova capacità che dovranno essere realizzati in futuro per raggiungere gli obiettivi di penetrazione delle fonti rinnovabili, sia in termini di costo per il sistema, in quanto parte di detta capacità è stata contrattualizzata ad un prezzo *strike* inferiore a quello che si determinerà in futuro anche per effetto dell'evoluzione dei costi e dell'inflazione.

In ordine agli effetti della misura nei riguardi del GSE, la RT precisa che dai contratti finanziari a due vie non si producono conseguenze finanziarie, anche di natura temporanea, in ragione del fatto che gli oneri sono posti interamente a carico della tariffa ASOS (relativa al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione), ivi compreso il contributo pubblico a copertura delle garanzie di origine. Il GSE effettua le attività previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Tabella 1 – Ipotesi per il calcolo degli oneri

Anno	Volumi [TWh]	Stima PUN [€/MWh]	Ricavi attesi da vendita GSE su MGP [mln€]	Prezzo strike CFD [€/MWh]	Valore Cfd [mln€]	Impatto CfdAsos [mln€]	Valore GO [€/MWh]	Mancato ricavo GO [mln€]	Impatto AsosCfd +GO [mln€]
			<i>A</i>		<i>B</i>	<i>C = A-B</i>		<i>D</i>	<i>C+D</i>
2024	25,0	128,00	3.200,00	80,0	2.000,0	1.200,0	8	200,0	1.400,000
2025	25,0	125,00	3.125,00	80,0	2.000,0	1.125,0	8	200,0	1.325,000
2026	25,0	108,00	2.700,00	80,0	2.000,0	700,0	8	200,0	900,000

La RT, infine, non considera il comma 4-bis.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, atteso che gli oneri derivanti dall'anticipazione alle imprese energivore da parte del GSE di una quota parte dell'energia da fonti rinnovabili per i primi 36 mesi e dal riconoscimento alle medesime imprese di contributi a copertura del premio di garanzia sono posti a carico del meccanismo tariffario, non si hanno osservazioni da formulare.

Non si formulano, altresì, osservazioni circa le attività che è chiamata a svolgere il GSE, considerata la presenza di una apposita clausola di invarianza finanziaria.

Analogamente, non si hanno osservazioni da formulare in merito al comma 4-bis, atteso che la copertura dei relativi oneri è a carico degli utenti del servizio elettrico.

Articolo 2

(Misure per il rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e la relativa flessibilità)

Il comma 1 modifica la disciplina contenuta all'articolo 16 del decreto-legge n. 17 del 2022 per lo svolgimento di procedure per l'approvvigionamento a lungo termine di gas naturale di produzione nazionale svolte dal Gruppo GSE su direttiva del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Sono legittimati a partecipare a dette procedure i titolari di concessioni esistenti i cui impianti di coltivazione di gas naturale sono situati in tutto o in parte in aree considerate compatibili nell'ambito del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee, anche nel caso di concessioni improduttive o in condizione di sospensione volontaria delle attività e considerando, anche ai fini

dell'attività di ricerca e di sviluppo con nuove infrastrutture minerarie, i soli vincoli classificati come assoluti dal Piano medesimo.

A tal fine, si consente, a determinate condizioni, per la durata di vita utile del giacimento, in deroga ai limiti vigenti, la coltivazione di gas naturale:

- sulla base di concessioni esistenti ovvero di nuove concessioni, nel tratto di mare compreso tra il 45° parallelo Nord e il parallelo distante da quest'ultimo 40 chilometri a sud e che dista almeno 9 miglia marittime dalle linee di costa;
- sulla base di nuove concessioni, in zone di mare poste fra le 9 e le 12 miglia marittime dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale ovvero in zone di mare poste fra le 9 e le 12 miglia marittime dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette.

I concessionari presentano al Gruppo GSE la manifestazione di interesse ad aderire alle procedure, comunicando i programmi incrementali delle produzioni di gas naturale per la durata di vita utile del giacimento, un elenco di possibili sviluppi, incrementi o ripristini delle produzioni di gas naturale, i tempi massimi di entrata in erogazione, il profilo atteso di produzione e i relativi investimenti necessari. La manifestazione di interesse reca inoltre:

- l'impegno a presentare, a pena di esclusione, una relazione dettagliata in ordine al costo per MWh;
- l'impegno, riferito a ciascun campo di coltivazione ed eventualmente per diversi livelli di produzione, a cedere il gas prodotto al punto di scambio virtuale (PSV) e a mettere a disposizione del Gruppo GSE un quantitativo di diritti sul gas corrispondente ai volumi produttivi medi annui attesi, a un prezzo pari al costo asseverato. Il quantitativo di diritti sul gas di cui al periodo precedente è messo a disposizione per cinque anni decorrenti dal 1° ottobre 2024 o, nel caso in cui il contratto con il GSE sia stipulato in data successiva al 30 aprile 2024, dal primo giorno del sesto mese successivo alla stipula del contratto medesimo.

Si prevede il rilascio delle nuove concessioni, delle proroghe e delle modifiche delle concessioni esistenti, nonché delle autorizzazioni delle opere necessarie all'attuazione dei programmi di produzione di gas a seguito di un procedimento unico, comprensivo delle valutazioni ambientali, da concludersi entro tre mesi. Conclusosi positivamente il procedimento, gli operatori comunicano al Gruppo GSE e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il costo a MWh della produzione oggetto dei programmi incrementali delle produzioni di gas naturale, per livello di produzione e campo di coltivazione, corredato di una relazione dettagliata in ordine alla sua determinazione, inclusa l'indicazione del tasso di remunerazione del capitale impiegato. La relazione è asseverata da una primaria società di revisione contabile di livello internazionale, iscritta al registro dei revisori legali.

Il Gruppo GSE, con una o più procedure di allocazione gestite dal Gestore dei mercati energetici – GME S.p.A., offre i diritti sul gas in via prioritaria ai clienti finali industriali a forte consumo di gas, senza nuovi o maggiori oneri per il Gruppo GSE. Il prezzo di offerta per ciascun insieme di diritti è pari al costo a MWh della produzione oggetto dei programmi incrementali delle produzioni di gas naturale.

L'ARERA è chiamata a stabilire, con proprio provvedimento, le modalità con le quali la differenza tra i proventi di aggiudicazione e il relativo costo riconosciuto dal Gruppo GSE è destinata alla riduzione delle tariffe per il servizio di trasporto e distribuzione a favore dei clienti finali ammessi alla specifica procedura.

In esito alle procedure di allocazione dei diritti sul gas, il Gruppo GSE stipula:

- con i concessionari che hanno aderito correttamente alla procedura, contratti di acquisto di lungo termine per i diritti sul gas, nella forma di contratti finanziari per differenza a due vie rispetto all'IG Index del Gestore dei mercati energetici – GME S.p.A., di durata pari a cinque anni e al prezzo pari al costo asseverato;

- con ciascun cliente finale assegnatario, un contratto finanziario per differenza a due vie rispetto all'IG Index del Gestore dei mercati energetici – GME S.p.A., per i diritti aggiudicati, di durata pari a quella dei contratti sottoscritti con i concessionari.

La quantità di diritti oggetto dei citati contratti è rideterminata al 31 gennaio di ogni anno sulla base delle effettive produzioni nel corso dell'anno precedente.

Il Gruppo GSE comunica periodicamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica l'elenco dei contratti stipulati. Nel caso in cui il contratto sia stipulato dai clienti finali in forma aggregata, il contratto medesimo assicura che gli effetti siano trasferiti a ciascun cliente finale aggregato. È fatto divieto di cessione tra i clienti finali dei diritti derivanti dal contratto.

Il Gruppo GSE è autorizzato a rilasciare garanzie a beneficio dei concessionari in relazione ai contratti con essi stipulati. Il Gruppo GSE acquisisce dai clienti finali industriali a forte consumo di gas una corrispondente garanzia in relazione ai contratti con questi ultimi stipulati.

Il comma 2 dichiara interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti le opere finalizzate alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto *on-shore*, per le quali, al 10 dicembre 2023, sia stato rilasciato il provvedimento di autorizzazione.

Il comma 2-*bis*, inserito dalla Camera dei deputati, sostituisce l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 50 del 2022, il quale istituisce nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e finanze, un fondo con dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043, finalizzandolo a coprire la quota dei ricavi per il servizio di rigassificazione, inclusi del costo di acquisto e/o realizzazione dei impianti di rigassificazione *off-shore* dal medesimo articolo 5 previsti, prioritariamente per la quota eccedente l'applicazione del fattore di copertura dei ricavi prevista dalla vigente regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione del GNL definita dall'ARERA. Con la novella si precisa che la quota dei ricavi è inclusiva non di tutto il costo di acquisto/o realizzazione degli impianti di rigassificazione *off-shore*, bensì dei costi di capitale per l'acquisto e/o la realizzazione dei nuovi impianti sopra richiamati, rimanendo ferma la suddetta priorità. L'importo residuo – qualora vi sia – rimane sempre destinato a finanziare i fattori di copertura dei ricavi del servizio di rigassificazione previsti dalla vigente regolazione tariffaria, a beneficio degli utenti e dei consumatori. Quanto al decreto ministeriale attuativo della disciplina del Fondo, la novella conferma che esso è adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ARERA, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, ma introduce il concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Si prevede inoltre che la gestione del fondo sia affidata alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, che verifica gli importi da riconoscere e dispone l'erogazione delle relative risorse sulla base dei criteri definiti con il decreto sopra menzionato, provvedendovi con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. Per la gestione del fondo è autorizzata l'apertura di apposito conto corrente dedicato.

Il comma 2-*ter*, inserito dalla Camera dei deputati, modifica le disposizioni in materia di concessioni di distribuzione del gas naturale contenute all'articolo 6 della legge n. 118/2021. La novella, al fine di migliorare l'efficacia della misura e di incentivare la realizzazione di interventi di efficientamento energetico da parte dei gestori aggiudicatari, prevede che gli interventi di efficientamento energetico continuino ad essere indicati tra le condizioni economiche offerte dall'impresa, e l'obbligo di versamento di parte dei ricavi tariffari unitamente a una somma a titolo di penale solo in caso di inadempimento.

La RT afferma che la norma è finalizzata a perseguire l'obiettivo di rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale attraverso misure per l'incremento della produzione nazionale e, nel contempo, di supportare la ripresa economica sostenendo, in particolare, i settori produttivi maggiormente colpiti dal significativo

aumento dei prezzi del gas, con benefici sia per l'economia nazionale e l'occupazione, sia, indirettamente, per le entrate del bilancio pubblico.

Per la RT la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, analogamente al vigente articolo 16 del decreto-legge n. 17 del 2022.

Nel complesso stima che, con la nuova formulazione, si potranno assicurare alla produzione nazionale circa 50 milioni di metri cubi di gas all'anno in più rispetto ai 3 miliardi attualmente prodotti in media annualmente e 900 milioni di metri cubi di gas in più (da produrre in 20 anni) rispetto a quanto garantito dal vigente articolo 16 del decreto-legge n. 17/2022. Tale stima non tiene conto dell'ulteriore possibile incremento della produzione che potrà derivare da interventi tecnici di ottimizzazione dell'attività di recupero/estrazione del gas che gli operatori potranno valutare di attuare, anche mediante realizzazione di nuove infrastrutture minerarie per la ricerca e lo sviluppo della produzione di gas nell'ambito di concessioni esistenti.

Dal punto di vista finanziario, la misura è strutturata in modo da assicurare l'equilibrio tra il costo sostenuto dal GSE per remunerare la produzione incrementale di gas naturale approvvigionata e i ricavi provenienti dalla cessione ai clienti finali dei diritti sui medesimi quantitativi di gas. I costi di approvvigionamento sono determinati sulla base di costi di produzione di gas, distinti per campo di produzione, ed eventualmente per livello di produzione, comprensivi del tasso di remunerazione degli investimenti, come asseverati da società di rilievo internazionale iscritta al registro dei revisori legali. Al fine di assicurare la più larga partecipazione delle imprese richiedenti si prevede che i diritti siano aggiudicati ai clienti in ordine crescente di prezzo all'esito di una o più aste che prevedono che l'allocazione sia effettuata in via prioritaria ai clienti finali industriali a forte consumo di gas. I clienti prioritari sono rappresentati dalle imprese a forte consumo di gas naturale iscritte nell'elenco costituito dalla Cassa per i servizi energetici ambientali ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, di attuazione dell'articolo 21 della legge 20 novembre 2017, n. 167. Si tratta di circa mille imprese operanti principalmente nei settori siderurgico, chimico, nonché della carta e del vetro/ceramica, con consumi complessivi di gas dell'ordine di circa 11 miliardi di standard metri cubi annui e, di conseguenza, particolarmente esposti all'aumento del livello dei prezzi del gas naturale. I soggetti legittimati possono fare richiesta per quantitativi pari al prodotto tra il consumo medio degli ultimi tre anni, corretto di un fattore che tiene conto dell'incidenza dell'utilizzo del gas sul valore aggiunto dell'impresa ovvero della prevalenza dell'impiego di gas rispetto ai consumi di gas e di energia elettrica.

I diritti non assegnati sono oggetto di una ulteriore eventuale procedura, aperta alle altre tipologie di clienti nonché ai clienti a forte consumo di gas naturale per la differenza tra i loro consumi medi e le quantità ammesse in offerta sulla base delle precedenti aste. Detti costi sono utilizzati quale prezzo di riferimento per lo svolgimento delle aste di allocazione, secondo il meccanismo del prezzo marginale, della produzione di gas naturale aggiuntiva in favore dei clienti finali.

Pertanto, il meccanismo mira ad assicurare, in primo luogo, la copertura dei costi sostenuti dal GSE per approvvigionare le quantità di gas. A fronte dell'emersione di eventuali proventi infra-marginali in esito all'aggiudicazione delle aste di allocazione, si prevede che questi siano utilizzati per la riduzione dei corrispettivi di utilizzo della rete di trasporto e distribuzione del gas naturale da parte dei clienti finali partecipanti alle procedure. Si evidenzia altresì che l'efficacia delle nuove concessioni, delle proroghe e delle modifiche delle concessioni esistenti in applicazione della norma in esame è condizionata alla stipula dei contratti di approvvigionamento tra il GSE e i concessionari, la quale è, a sua volta, successiva allo svolgimento di procedure di allocazione a favore dei clienti finali e relativa ai soli diritti offerti e aggiudicati. Ciò determina il presupposto per l'equilibrio finanziario del GSE in quanto il vincolo di remunerare il gas approvvigionato è relativo ai quantitativi effettivamente allocati ai clienti in esito alle procedure. Ne consegue che i prezzi di acquisto e di cessione a lungo termine non hanno effetti sul soggetto pubblico, essendo soggetto passante fra domanda e offerta, anche al fine di rispettare la disciplina in materia di aiuti di Stato, non potendo vendere a condizioni peggiorative rispetto a quelle di acquisto. Inoltre, le garanzie rilasciate a beneficio dei concessionari sono date solo in corrispondenza ad analoghe garanzie rilasciate dai clienti finali industriali.

La RT conclude chiarendo che il GSE effettua le attività previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e che sulla base di quanto sopra illustrato, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT non considera i commi *2-bis* e *2-ter*.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, atteso che all'articolo 16 del decreto-legge n. 17 del 2022, oggetto di modifiche da parte del comma 1, non sono stati associati effetti sui saldi di finanza pubblica, considerato che la stipula dei contratti di approvvigionamento tra il GSE e i concessionari è successiva allo svolgimento delle procedure di allocazione a favore dei clienti finali e relativa ai soli diritti offerti e aggiudicati, e considerato altresì che le garanzie rilasciabili a beneficio dei concessionari sono date solo in corrispondenza ad analoghe garanzie rilasciate dai clienti finali industriali, non si hanno osservazioni da formulare.

Non si formulano, altresì, osservazioni in merito ai commi *2-bis* e *2-ter*, atteso che il comma *2-bis* non modifica la dotazione del Fondo per il servizio di rigassificazione che opera nel limite delle risorse disponibili e che al comma *2-ter* è aggiunta la previsione di una penale commisurata alla quantità di energia non risparmiata che potrebbe determinare eventuali aumenti di entrate per le pubbliche amministrazioni.

Articolo 3 ***(Disposizioni in materia di concessioni geotermoelettriche)***

Il comma 1 modifica e integra il decreto legislativo n. 22 del 2010 in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche.

In particolare, la lettera 0a), inserita dalla Camera dei deputati, rimuove una serie di condizioni attualmente previste affinché i titolari di permesso di ricerca possano avanzare, contestualmente alla richiesta di concessione di coltivazione, istanza di potenziamento dell'impianto. Si consente altresì la coltivazione delle risorse geotermiche per uso geotermoelettrico anche in aree termali.

Le lettere 0b) e 0c), inserite dalla Camera dei deputati, integrano i criteri per la selezione, rispettivamente, del titolare di permesso di ricerca e del titolare della concessione di coltivazione, nel caso in cui, per l'uno e per l'altro, siano state presentate più domande concorrenti. In entrambi i casi il nuovo parametro inserito è la preventiva ponderazione in ordine alle ricadute positive in termini di soddisfacimento del fabbisogno energetico dei territori interessati.

Inoltre, si prevede che, per le concessioni di coltivazione riferite ad impianti per produzione di energia elettrica, le cui scadenze sono allineate al 2024, il termine per l'indizione della gara è stabilito in due anni prima della scadenza delle concessioni stesse.

Ancora, si proroga il termine di scadenza delle concessioni di coltivazione della risorsa geotermica, fissato oggi alla data del 31 dicembre 2025, per il tempo strettamente necessario al completamento del riordino della normativa di settore al 31 dicembre 2026.

Il comma 1-*bis*, inserito dalla Camera dei deputati, proroga al 31 dicembre 2027 la data di entrata in esercizio degli impianti geotermoelettrici ammessi a beneficiare degli incentivi per le fonti rinnovabili elettriche previsti dal D.M. 29 giugno 2016.

Il comma 2 dispone che l'autorità competente possa chiedere al concessionario uscente di una concessione geotermoelettrica di presentare, entro un termine stabilito dall'autorità (comunque non successivo al 30 giugno 2024), un apposito piano pluriennale di investimenti che, se approvato dall'autorità competente medesima, consente di rimodulare l'esercizio della concessione, anche sotto il profilo della durata, la quale comunque non può essere superiore a 20 anni.

Il comma 3 prevede che nel caso in cui, invece, il concessionario uscente non presenti il suddetto piano pluriennale degli investimenti oppure l'autorità competente non lo valuti positivamente oppure, da ultimo, qualora l'autorità competente accerti, in sede di monitoraggio, l'inadempimento del concessionario in ordine alla realizzazione degli interventi e delle misure del piano, anche sotto il profilo delle relative tempistiche, si proceda alla riassegnazione della concessione di coltivazione. In ogni caso non spetta alcun compenso o rimborso spese per le attività connesse alla predisposizione della proposta.

La RT, oltre a ribadire il contenuto della norma, afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, la disposizione non determina maggiori oneri finanziari a carico dello Stato o delle regioni, potendo semmai comportare un incremento degli introiti da parte degli enti locali, in conseguenza del piano pluriennale di investimenti che si ipotizza venga proposto dal concessionario uscente, sottoposto a valutazione da parte dell'Autorità competente.

Il rappresentante del Governo, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, ha assicurato che la norma non si pone in contrasto con la normativa dell'Unione europea, in quanto non incide sul funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, si prende atto delle rassicurazioni fornite dal Governo sulla compatibilità con la normativa europea e pertanto non si hanno osservazioni da formulare.

Non si formulano altresì osservazioni in merito alle modifiche inserite dalla Camera dei deputati, considerato il carattere ordinamentale delle novelle al comma 1 e che al comma 1-*bis* gli oneri derivanti dal riconoscimento degli incentivi alla produzione di energia da fonte rinnovabile sono posti a carico delle tariffe elettriche.

Articolo 4

(Disposizioni per incentivare le regioni a ospitare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili)

Il comma 1 destina una quota dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica di cui all'[articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47](#), di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nel limite di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, ad un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e da ripartire tra le regioni per l'adozione di misure per la decarbonizzazione, la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio, l'accelerazione e la digitalizzazione degli iter autorizzativi degli impianti e delle infrastrutture di rete.

Il comma 2 del decreto-legge, di cui il disegno di legge di conversione come modificato alla Camera dei deputati propone la soppressione, prevede che i titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW, che abbiano acquisito il titolo per la costruzione degli impianti medesimi nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2030, siano tenuti a corrispondere al Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. (GSE) un contributo annuo pari a 10 euro per ogni chilowatt di potenza dell'impianto, per i primi tre anni dalla data di entrata in esercizio. Il predetto contributo, al netto delle risorse necessarie per la copertura dei costi della convenzione di cui al comma 3, è versato dal GSE all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnato al fondo di cui al comma 1.

Il comma 3 affida al GSE le attività necessarie all'operatività delle misure del presente articolo che vengono disciplinate mediante apposita convenzione sottoscritta con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il GSE definisce e pubblica sul proprio sito *internet* istituzionale i flussi informativi che la società Terna S.p.A., sulla base delle informazioni contenute nel sistema di Gestione delle anagrafiche uniche degli impianti di produzione (GAUDI), è tenuta a trasmettere al Gestore medesimo in relazione agli impianti di produzione. Alla copertura dei costi derivanti dalle attività di cui al primo periodo si provvede nel limite di 5 milioni di euro per il 2024 a valere sulle risorse relative ai contributi annui di cui al comma 1.

Il comma 4 affida ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la Conferenza unificata, la fissazione delle modalità e dei criteri di riparto tra le regioni delle risorse di cui al comma 1. Per l'anno 2024, il decreto di cui al primo periodo stabilisce le modalità di riparto dello stanziamento di cui al comma 1 tra le regioni che abbiano provveduto con legge all'individuazione delle aree idonee entro il termine di cui all'[articolo 20, comma 4, del decreto legislativo n. 199 del 2021](#), o comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2024.

Il comma 5 del decreto-legge, di cui il disegno di legge di conversione come modificato alla Camera dei deputati propone la soppressione, esclude dall'obbligo di versamento del contributo i

titolari di impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche già tenuti al pagamento del contributo previsto dall'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo. n. 22 del 2010, nonché i titolari di impianti idroelettrici tenuti al pagamento di contributi per la realizzazione di misure di compensazione ambientale e territoriale ai sensi dell'articolo 12, comma 1-ter, lettera l), del decreto legislativo. n. 79 del 1999.

La RT afferma che la disposizione prevede oneri nel limite di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, ai quali si provvede a valere sui proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione di anidride carbonica di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

La stima dei proventi d'asta per gli anni 2024-2026 richiede una valutazione dei volumi di quote di emissione che saranno messi all'asta e dei prezzi che si formeranno sul mercato. Il quadro è ulteriormente arricchito dalla recente e sostanziale modifica dello *European Union Emissions Trading System*, ad opera della direttiva (UE) 2023/959, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023. Con riferimento ai volumi da collocare all'asta, annualmente la Commissione UE quantifica le quote da destinare alle aste ai sensi del regolamento (UE) 1031/2010 della Commissione del 12 novembre 2020 (c.d. regolamento aste), nonché ai sensi della decisione (UE) 1814/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015 (c.d. decisione sulla riserva di stabilità). La quantificazione avviene, ai sensi della regolazione vigente, entro il 15 luglio di ogni anno e si riferisce ai dodici mesi compresi tra il successivo settembre e agosto dell'anno seguente. Nello scorso mese di luglio è stato pubblicato il Calendario delle Aste CO₂ per l'anno 2023; per l'Italia le quote di emissione che saranno complessivamente messe all'asta nel 2023 passano da 53.373.000 a 42.653.500 quote "*Emission Unit Allowances*" (EUA). Per i successivi anni non sono noti i volumi di quote EUA ed "*Emission Unit Allowances Aviation*" (EUA A) che saranno collocati all'asta ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di riduzione delle emissioni pari al -62% nel 2030 rispetto al 2005. Il dato, evidentemente, sarà altresì condizionato dalla congiuntura economica (domanda di quote di emissione) – e conseguentemente dal surplus – e sarà noto entro il 1° giugno di ogni anno per l'anno d'asta in corso. È necessario considerare molteplici fattori che potrebbero influenzare gli effettivi volumi di EUA ed EUA A in asta, in particolare: - a partire dal mese di luglio 2023, sono collocate all'asta quote aggiuntive a quelle ordinariamente previste a sostegno del *Recovery and Resilience Facility* nell'ambito del piano *REPowerEU*. Annualmente, in base al prezzo di riferimento, verranno stabilite le quote da collocare negli anni successivi. Le aste termineranno al raggiungimento della soglia prestabilita, e comunque non oltre l'agosto del 2026; - a seguito della modifica della decisione (UE) 2015/1814, il tasso di prelievo del Meccanismo della Riserva di Stabilità permane al 24% del surplus fino al 2030 ma è introdotto un ulteriore elemento volto a rendere graduale l'azione della Riserva qualora il surplus sia prossimo alla soglia delle 1.096 milioni di quote di emissione: qualora il numero di quote in circolazione (*Total Number of Allowances in Circulation*

– TNAC o surplus) sia superiore a 1.096 milioni di quote, il prelievo dalle aste sarà del 24%; di contro, qualora il numero totale di quote in circolazione sia compreso tra 833 milioni e 1.096 milioni, un numero di quote pari alla differenza tra il TNAC e 833 milioni è dedotto dal quantitativo di quote che gli Stati membri devono mettere all'asta a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE ed è integrato nella riserva. Infine, il numero di quote nella riserva deve essere pari a 400 milioni di quote;

- la quantificazione annuale delle emissioni (elemento connesso alla congiuntura economica, ma anche al mix di generazione di energia in Europa, compreso il tasso di phase out delle centrali a carbone) che verranno rilasciate in atmosfera nei prossimi anni, ha un impatto diretto sulla stima della domanda di quote da parte degli operatori in EU ETS e sull'entità del TNAC calcolato come segue: $TNAC = Offerta\ di\ quote - (Domanda\ di\ quote + Quote\ nella\ Riserva\ di\ stabilità\ di\ mercato)$; - l'estensione del campo di applicazione al settore marittimo e le modifiche al settore aviazione, entrambi in attesa di forte crescita emissiva, nonché la piena fungibilità di EUA ed EUA A a partire da gennaio 2025 e dalla probabile fusione delle sessioni d'asta in un'unica sessione dedicata a quote di emissione senza alcuna distinzione nell'EU ETS.

La valutazione inoltre tiene conto dell'aggiornamento dal 2024 del fattore lineare pari al 4,3 % dal 2024 al 2027 e a 4,4 % a partire dal 2028. Tiene conto anche dell'introduzione del Fondo Sociale per il Clima nel 2025, che prevede la messa all'asta di 40 milioni di quote del quantitativo che altrimenti potrebbe essere assegnato a titolo gratuito e 10 milioni di quote del quantitativo che altrimenti potrebbe essere messo all'asta. Non tiene conto nel 2026 della riduzione fino al completo *phase out* al 2034 delle quote a titolo gratuito che saranno messe all'asta per effetto del *Carbon Border Adjustment Mechanism* - CBAM. I proventi, in considerazione di quanto sopra, dovrebbero attestarsi in maniera crescente tra i 3,7 miliardi di euro nel 2023 e i 4,9 miliardi di euro nel 2026.

Commenta quindi il comma 2, oggetto di proposta di soppressione nel testo approvato in prima lettura, per cui ai fini dell'alimentazione del Fondo, altresì, i titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW, che abbiano acquisito il titolo per la costruzione degli impianti medesimi nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2030, sono tenuti a corrispondere un contributo annuo pari a 10 euro per ogni chilowatt di potenza dell'impianto, per i primi tre anni dalla data di entrata in esercizio. L'importo del contributo è stato determinato considerando la tecnologia ad oggi più economica in termini di costo di investimento, ossia quella solare fotovoltaica, che presenta costi medi compresi tra i 1.000 €/kW ai 1.5000 €/kW al diminuire della potenza da installare, al netto dei costi degli eventuali sistemi di accumulo e dei costi di connessione alla infrastrutture elettriche, ed anche in virtù del fatto che essa rappresenta la tecnologia per la quale il PNIEC attribuisce il più grande tasso di crescita rispetto al raggiungimento degli obiettivi al 2030. Pertanto, il contributo previsto rappresenta una percentuale di circa 2-3% rispetto ai costi previsti di investimento. Tale percentuale diventa più bassa al crescere dei costi di investimento,

come ad esempio nel caso di investimenti afferenti ad impianti alimentati a bioenergie che presentano costi di investimento significativamente maggiori rispetto al fotovoltaico. Al contempo, detti corrispettivi incidono in maniera ancor più marginale se raffrontati rispetto ai ricavi rinvenienti dalla valorizzazione dell'energia elettrica immessa in rete da detti impianti durante l'intera vita utile (pari almeno a 20 anni). Il valore complessivo atteso dei contributi posti in capo ai titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW dovrebbe essere pari a più di 1 miliardo di euro, assumendo conservativamente che solo metà dei nuovi impianti necessari per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 abbia potenza superiore a 20 kW.

Alla copertura dei costi derivanti dalle attività di cui al comma 1 (e 2) si provvede nel limite di 5 milioni di euro per il 2024 a valere sulle risorse relative ai contributi annui di cui al comma 1.

Il rappresentante del Governo, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, ha fatto presente che la limitazione al solo anno 2024 della copertura dei costi, nel limite di 5 milioni di euro, sostenuti dal Gestore dei servizi energetici (GSE) per lo svolgimento delle attività volte a garantire l'effettiva operatività delle misure di cui al comma 1 (e 2) è motivata dal fatto che nel primo anno di attuazione della disciplina in oggetto il Gestore medesimo dovrà procedere agli adempimenti propedeutici ad assicurare l'efficace esecuzione dei compiti gestionali e amministrativi ad esso attribuiti dalle disposizioni in esame, laddove per gli anni successivi al 2024 il GSE provvederà alla gestione delle predette misure nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, considerato i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo circa lo stanziamento delle risorse in favore del GSE solo per il 2024 e atteso che il Fondo istituito al comma 1 è alimentato con quota parte dei proventi delle aste di CO₂ e che lo stesso opera nel limite delle risorse stanziato, non si hanno osservazioni da formulare.

Con riferimento alla soppressione del contributo al GSE di cui al comma 2, posto che le relative entrate, pur stimate complessivamente dalla RT in "più di 1 miliardo di euro", non erano registrate sul prospetto riepilogativo degli effetti di impatto allegato al testo iniziale, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che si tratti di rinuncia a maggiori entrate.

Articolo 4-bis

(Semplificazione in materia di procedimenti di valutazione di impatto ambientale)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, prevede che al fine di accelerare i procedimenti autorizzativi degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e di conseguire il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di indipendenza energetica, siano assoggettati alla verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. *screening* di VIA) gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di produzione di energia da fonti eoliche o solari.

La RT non considera la norma.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, atteso il carattere ordinamentale della disposizione, non si formulano osservazioni.

Articolo 4-ter

(Ulteriori disposizioni per la promozione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, prevede, al comma 1 che le attività di monitoraggio svolte dal GSE sullo smaltimento dei RAEE fotovoltaici siano relative:

- alle adesioni ai consorzi e ai sistemi collettivi;
- alle quantità di pannelli gestiti ovvero smaltiti;
- ai costi medi di adesione ai consorzi;
- nonché ai costi determinati dai sistemi collettivi di gestione dei RAEE riconosciuti.

Inoltre si specifica che la somma trattenuta da GSE per la copertura dei costi di gestione dei RAEE fotovoltaici deve essere pari al doppio della somma determinata sulla base dei costi medi di adesione ai consorzi ovvero ai costi determinati dai sistemi collettivi di gestione dei RAEE riconosciuti.

Il comma 2 ammette ai regimi di sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili gli impianti fotovoltaici in ambito agricolo, disponendo che essi siano esclusi dai soli incentivi previsti dal D.lgs. n. 28/2011, e non, quindi, dal nuovo sistema incentivante di cui al D.lgs. n. 199/2021, il quale viene contestualmente modificato dal comma 3 lett. a) e b). In particolare, la lettera a), dispone che è agevolata, in via prioritaria, la partecipazione agli incentivi per interventi di rifacimento su impianti fotovoltaici esistenti in aree agricole a parità della superficie di suolo agricolo occupata e incremento della potenza complessiva. La lettera b) adegua la disciplina dei meccanismi d'asta al ribasso, sopprimendo la previsione che consente l'accesso ai meccanismi d'asta ai soli impianti fotovoltaici realizzati su aree agricole non utilizzate individuate dalle Regioni come aree idonee.

Il comma 3, alla lettera c), dispone, con riferimento alla produzione di energia elettrica e calore da biomasse solide e gassose, che le disposizioni sulla certificazione della sostenibilità dei carburanti (di cui all'articolo 43, comma 1 del D.lgs. n. 199/2021) - si applicano secondo quanto previsto dal decreto ministeriale che dovrà procedere ad un aggiornamento della disciplina del sistema nazionale di certificazione della sostenibilità.

Il comma 4 interviene sempre sul D.lgs. n. 199/2021, laddove prevede, una volta entrato in vigore il nuovo sistema incentivante per le fonti rinnovabili elettriche (con l'adozione dei decreti attuativi), la soppressione del meccanismo di sostegno dello scambio sul posto. In particolare, si demanda ad

ARERA, su proposta del GSE, il compito di disciplinare le modalità per la graduale fuoriuscita, a decorrere dal 31 dicembre 2024, degli impianti in esercizio operanti in scambio sul posto.

I commi 5 e 6 intervengono sulla disciplina del meccanismo incentivante del ritiro dedicato (cui i nuovi impianti, entrati in esercizio dopo la soppressione dello scambio sul posto, potranno accedere).

Il comma 7 disciplina la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili nei siti oggetto di bonifica, individuando i relativi valori delle concentrazioni soglia di contaminazione da applicare.

La RT non considera la norma.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, atteso che la copertura dei costi di gestione dei rifiuti in questione è assicurata da una trattenuta operata dal GSE sui meccanismi incentivanti, andrebbe verificato che il gettito previsto sia tale da coprire i costi per le nuove attività attribuite al GSE. Si ricorda che l'ente è incluso nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche.

Articolo 4-quater

(Modifiche all'articolo 10-septies del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, in materia di misure a sostegno dell'edilizia privata)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, proroga di ulteriori sei mesi i termini di inizio e ultimazione lavori nel settore dell'edilizia privata e i termini di validità e di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione urbanistica, in considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali, nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi.

La RT non considera la norma.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, atteso il carattere ordinamentale della disposizione, non si formulano osservazioni.

Articolo 4-quinquies

(Semplificazione dell'accesso agli incentivi in merito agli interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili nell'area dell'Italia centrale colpita dagli eventi sismici del 2016)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, reca disposizioni dirette a facilitare l'accesso agli incentivi per la realizzazione di interventi sugli immobili danneggiati dal sisma che ha colpito il Centro Italia nel 2016. In particolare, si prevede che, le amministrazioni pubbliche possano avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche degli Uffici speciali per la

ricostruzione post sisma 2016 ai fini dell'accesso ai contributi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni.

Per realizzare l'accesso a tali interventi, gli Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016 possono presentare al GSE la scheda-domanda a preventivo per la prenotazione dell'incentivo unitamente al progetto esecutivo degli interventi.

Infine, si dispone la decadenza, per gli Uffici speciali per la ricostruzione post sisma, dal diritto alla prenotazione dell'incentivo, se:

- entro diciotto mesi dalla data di accettazione della prenotazione, non abbiano presentato la documentazione attestante l'assegnazione dei lavori, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti l'avvio dei lavori per la realizzazione dell'intervento previsto;
- entro quarantotto mesi dalla medesima data di accettazione, non abbiano presentato la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la conclusione dei lavori di realizzazione dell'intervento previsto.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, atteso il carattere ordinamentale della disposizione e considerato che alle amministrazioni pubbliche è concessa la facoltà di avvalersi degli Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016 e che per tale avvalimento è prevista una apposita clausola di invarianza finanziaria, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 4-sexies

(Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS)

L'articolo 4-sexies, inserito dalla Camera dei deputati, prevede – al fine di accelerare la definizione dei procedimenti e di potenziare la capacità operativa delle strutture ministeriali competenti in materia di valutazione di impatto ambientale – l'incremento da 50 a 70 del numero massimo di componenti della Commissione VIA-VAS, nonché la riscrittura della disciplina relativa alla copertura dei costi di funzionamento delle Commissioni VIA e ai compensi dei relativi componenti.

In particolare, si continua a prevedere che alla copertura dei costi in questione si provveda con i proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1, del Codice dell'ambiente, poste a carico dei soggetti che presentano l'istanza di valutazione ambientale, ma si aggiunge che tali proventi sono destinati alla copertura dei costi solo al netto di altre entrate già previste a legislazione vigente ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.L. 68/2022 (che prevede 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 ma sia per la Commissione VIA-VAS sia per la Commissione PNRR-PNIEC) e ai sensi dell'art. 2, comma 617-bis, della L. 244/2007, fermo restando il conseguimento degli obiettivi di risparmio a regime, di cui al comma 617 della medesima legge. Le quote eccedenti quella riassegnata ai sensi del periodo precedente restano definitivamente acquisite al bilancio dello Stato. Inoltre, si precisa che i compensi per i componenti della Commissione VIA-VAS e della Commissione PNRR-PNIEC a decorrere dall'anno 2024 sono riconosciuti integralmente, anche in aggiunta al trattamento eventualmente in godimento.

Sono inoltre modificate le modalità mediante le quali la Commissione VIA-VAS si avvale, per lo svolgimento delle istruttorie tecniche, degli enti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e di altri enti pubblici di ricerca senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare viene previsto che l'avvalimento dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) non è più facoltativo e non più senza maggiori oneri ma invece avviene

sulla base di un'apposita convenzione nel limite di 500.000 euro annui cui si provvede con i proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1, del Codice dell'ambiente, a carico dei soggetti che presentano l'istanza di valutazione ambientale.

La RT non considera la norma.

Il rappresentante del Governo, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, ha affermato che le novelle legislative apportate all'articolo, concernenti la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e la Commissione tecnica PNRR-PNIEC, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che i costi di funzionamento dei predetti organismi saranno coperti a valere sui proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, al netto delle risorse allo scopo già iscritte in bilancio ai sensi degli articoli 12, comma 1, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, e 2, comma 617-*bis*, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Al riguardo, atteso che i maggiori costi di funzionamento recati dalla norma per l'incremento di venti componenti della Commissione VIA-VAS e per la convenzione con ISPRA saranno coperti a valere su apposite tariffe, così come indicato in norma e chiarito dal rappresentante del Governo, andrebbero fornite maggiori delucidazioni circa l'entità degli incrementi tariffari necessari per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla modifiche apportate, assicurandone la sostenibilità e l'allineamento temporale.

In relazione alle modifiche circa la copertura dei costi, andrebbe chiarita l'efficacia della precisazione per cui la riassegnazione ai fini di spesa dei proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1, avviene al netto delle risorse già iscritte in bilancio ai sensi delle altre leggi citate e che le somme eccedenti la quota riassegnata restano acquisite al bilancio dello Stato. Infatti, l'articolo 33, comma 1, citato prevede che le tariffe da applicare ai proponenti sono determinate sulla base del costo effettivo del servizio per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA e di VAS, pertanto non dovrebbero residuare risorse eccedenti. Sarebbe quindi utile una delucidazione nonché una quantificazione delle risorse che andrebbero a miglioramento dei saldi per effetto della modifica in esame.

Articolo 4-septies

(Modalità innovative per il supporto alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, prevede l'introduzione di un meccanismo di sostegno per la promozione di investimenti in capacità di produzione di energia elettrica rinnovabile, alternativo al sistema incentivante per la produzione di energia elettrica da FER disciplinato dal D.lgs. n. 199/2021 (articoli 6 e 7). A tale fine, integra con un nuovo articolo 7-*bis* il citato decreto legislativo.

Il comma 1 del nuovo articolo demanda ad uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica la definizione delle modalità per l'implementazione di un meccanismo, alternativo a quelli già disciplinati dagli articoli 6 e 7 del D.lgs. n. 199/2021, finalizzato alla promozione di investimenti in capacità di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.

Si specificano i criteri che il meccanismo deve possedere. Tra i vari requisiti si dispone che;

- gli operatori titolari dei contratti sono obbligati ad assicurare che sia immesso in rete, su base annua, un quantitativo minimo di energia elettrica, pari a una quota percentuale dell'energia elettrica correlata al profilo contrattuale standard, prodotta dagli impianti iscritti in un apposito albo istituito presso il GSE;
- ai fini dell'adempimento dell'obbligo, l'operatore deve consegnare al GSE, per il relativo annullamento, un numero di certificati, corrispondente all'obbligo medesimo, rilasciati dallo stesso Gestore;
- il GSE istituisce un apposito sistema di certificazione dell'energia immessa in rete dagli impianti iscritti nell'albo;
- i certificati rilasciati possono essere oggetto di scambio tra operatori, nell'ambito di una piattaforma di scambio organizzata dal GME – gestore dei mercati energetici.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, atteso che l'implementazione di un nuovo meccanismo incentivante finalizzato alla promozione di investimenti in capacità di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile è finanziato mediante la componente tariffaria dell'energia elettrica e del gas, non si hanno osservazioni da formulare.

In merito ai nuovi compiti attribuiti al GSE e al GME, andrebbe assicurato che i gestori siano in grado di svolgere gli stessi con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Articolo 4-octies

(Disposizioni in materia di destinazione dei proventi derivanti dalle aste ETS per la compensazione dei costi indiretti)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, incrementa di 150 milioni annui a decorrere dal 2025 l'ammontare della parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di gas serra, eccedenti il valore di 1.000 milioni di euro, destinata al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale. Resta fermo il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e della normativa relativa al sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra.

La RT non considera la norma.

Il rappresentante del Governo, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, ha affermato che l'incremento di 150 milioni di euro a decorrere dal 2025, a valere sulla quota dei proventi delle aste delle quote di emissione dei gas serra eccedenti il valore di 1.000 milioni di euro che potrà essere destinata al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, non è suscettibile di incidere sulla quota dei predetti proventi destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Al riguardo, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 5

(Misure per il contributo alla flessibilità del sistema elettrico da parte degli impianti non abilitati alimentati da bioliquidi sostenibili)

Il comma 1 istituisce un meccanismo per la contrattualizzazione di capacità produttiva alimentata da bioliquidi sostenibili che rispettino i requisiti e le condizioni di cui agli articoli 40 e 42 del [decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199](#) (che fissano una serie di norme tecniche e criteri di sostenibilità applicabili ai bioliquidi), e i cui impianti siano già in esercizio alla data del 10 dicembre 2023. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), sono stabiliti i criteri, le modalità e le condizioni per l'attuazione, da parte di Terna S.p.A., del meccanismo, nonché definiti i relativi schemi di contratto tipo.

Il comma 2, modificato dalla Camera dei deputati, stabilisce che, a partire dal 10 dicembre 2023 e fino alla data di entrata in operatività del meccanismo e comunque non oltre il 31 dicembre 2025, agli impianti a bioliquidi sostenibili, si applichino prezzi minimi garantiti definiti dall'ARERA sulla base dei criteri di cui all'[articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28](#).

Il comma 3 prevede che il decreto di istituzione della Commissione finalizzata all'esame delle proposte di modifica e integrazione dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo. n. 152 del 2006, sulla disciplina dei combustibili, sia adottato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica senza necessità del concerto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* e che a tale Commissione non partecipino rappresentanti del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Il comma 3-*bis*, inserito dalla Camera dei deputati, interviene con riferimento alla norma che prevede, da parte di ARERA, la definizione di prezzi minimi garantiti o integrazioni dei ricavi conseguenti alla partecipazione al mercato elettrico a favore della produzione di energia da impianti in esercizio alimentati a biogas e biomassa che beneficiano di incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027. In particolare si dispone che gli impianti alimentati a biomassa comprendano anche gli impianti alimentati a biomasse solide classificati dal GSE come tipologia ibrido termoelettrico. Per tale tipologia di impianti, il regime incentivante deliberato da ARERA si applica alla sola quota di energia elettrica ottenuta dalla combustione delle biomasse.

Il comma 3-*ter*, inserito dalla Camera dei deputati, ammette, a partire dal 2024, a partecipare alle procedure competitive di cui al D.M. 15 settembre 2022 - recante la disciplina di sostegno alla produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale – anche le imprese titolari di impianti di produzione di biogas prodotto attraverso il trattamento anaerobico di rifiuti organici oggetto di riconversione.

Il comma 3-*quater*, inserito dalla Camera dei deputati, dispone che le agevolazioni previste per il gasolio, in materia di accisa, dal TU delle imposte sulla produzione e sui consumi (D.lgs. n. 504/1995), si applichino, nell'ambito di un programma pluriennale previsto dalla direttiva 2003/96/CE(ETD), anche al biodiesel utilizzato tal quale, negli usi ammessi dalla disciplina specifica di settore. La disposizione ha efficacia di sei anni dalla data del rilascio dell'autorizzazione da parte della Commissione europea. Con DM sono stabilite le modalità di applicazione delle citate agevolazioni.

Il comma 3-*quinqües*, inserito dalla Camera dei deputati, dispone che Acquirente Unico S.p.A. possa svolgere le attività di ricerca e sviluppo per la realizzazione di un sistema avanzato per la valutazione e la sicurezza delle bombole a idrogeno a uso autotrazione per il tramite di Servizi Fondo Bombole Metano S.p.A.

La RT relativa al testo iniziale afferma che il d.lgs. 199/2021 all'art. 5, comma 5, lettera h), ha previsto misure per integrare i ricavi conseguenti alla partecipazione al mercato elettrico, a favore di impianti a fonti rinnovabili che continuino ed essere eserciti al termine del periodo di diritto agli incentivi, con particolare riguardo agli impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione legati ai costi di approvvigionamento del combustibile, tenendo conto della necessità di contenimento dei costi secondo logiche di efficienza e comunque nel rispetto di un principio di economia circolare e della disciplina in materia di aiuto di Stato. La disposizione in esame introduce un meccanismo per la contrattualizzazione di capacità produttiva alimentata da impianti già esistenti alimentati a bioliquidi sostenibili, che sono perlopiù prossimi al termine del periodo di incentivazione, volto a mantenere la loro capacità produttiva in condizioni di funzionamento efficiente nei prossimi anni anche per far fronte alle crescenti esigenze di *back up* e modulazione del sistema elettrico, in particolare quando la disponibilità delle altre fonti FER non è pienamente sufficiente a coprire la domanda elettrica. I criteri, le modalità e le condizioni di attuazione del meccanismo di contrattualizzazione saranno specificati mediante decreto ministeriale da emanarsi entro 120 giorni dalla entrata in vigore del decreto-legge. Nelle more dell'entrata in operatività del meccanismo di contrattualizzazione prima descritto e comunque non oltre il 31 dicembre 2024 è prevista la remunerazione della produzione elettrica del medesimo perimetro di impianti alimentati da bioliquidi sostenibili, tramite lo strumento dei prezzi minimi garantiti. L'incentivazione della produzione elettrica da bioliquidi sostenibili mediante prezzi minimi garantiti trova copertura a valere sugli oneri generali di sistema afferenti al settore elettrico (componente Asos) e non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con riguardo alla valutazione dell'impatto economico a valere sulla componente Asos, una stima basata sull'andamento dei prezzi di mercato delle *commodity* e sulla produzione storica degli impianti a bioliquidi - assumendo un tasso di adesione al meccanismo dell'80% - individua un costo addizionale sulle bollette della misura in un valore pari a 233 milioni di euro che corrispondono al 4% del fabbisogno Asos atteso per il 2024 di 5,9 Mld €/anno e che comporterebbe un incremento indicativo sulla bollette elettrica di una famiglia tipo di 3 euro su base annua. Gli *input* e i calcoli elaborati ai fini della stima dell'onere transitorio della misura sono esplicitati nella tabella di seguito riportata.

Variabile	Descrizione	Valore	unità	Nota
A	Produzione annua Bioliquidi	3.088	GWh	Produzione lorda 2022 fonte statistiche Terna
B	Produzione netta/lorda	95%	%	Parametro desunto da impianti di medesima tecnologia da statistiche Terna
C=AxB	Produzione netta Bioliquidi	2.940	GWh	Calcolo Produzione netta bioliquidi
D	Forecast PUN medio (11/23-4/24)	140	€/MWh	Media prezzi Mercato a Termine fonte GME (5/10/23)
E	Corrispettivo unitario PMG	341	€/MWh	Elaborazione su quotazioni oli vegetali piazza Milano e formule Delibera 209/2023/R/eel
F	Tasso di adesione	80%	%	Ipotesi tasso di partecipazione alla disposizione
G=CxFx(E-D)	Impatto medio Asos DI energia bioliquidi	473	Mln €/anno	Calcolo onere annuo disposizione
H	Durata transitoria disposizione comma 1	120	gg	Durata transitoria disposizione art. 2, comma 1
I	Durata transitoria disposizione con ritardi (6 mesi)	180	gg	Durata transitoria disposizione con ipotesi ritardo Delibera ARERA 60 gg
J = G x I/365	Stima spesa misura transitoria bioliquidi	233	Mln €	Calcolo onere annuo riproporzionato su durata transitoria ipotizzata

La RT chiarisce che l'importo suddetto è limitato al solo periodo transitorio (fino all'entrata in efficacia del meccanismo), poiché successivamente, a regime, è destinato a ridursi e sarà bilanciato dai benefici derivanti dalle prestazioni ottenute dalla maggiore flessibilità del sistema.

Infine, con riguardo alle disposizioni di cui al comma 3, la RT afferma che, per ragioni di coerenza con il riparto delle competenze tra i ministeri disposto dal decreto-legge n. 22 del 2021, si apportano modifiche all'articolo 298, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 156 del 2006, in materia di composizione della Commissione per l'esame delle proposte di integrazione a aggiornamento dell'Allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, stabilendo che la commissione suddetta sia composta da due rappresentanti del MASE, due del Ministero della salute, due del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nonché un rappresentante del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri e che ai componenti della commissione non sono dovuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Pertanto, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT non considera i commi da 3-bis a 3-quinquies.

Il rappresentante del Governo, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, ha affermato in merito al comma 3-*quater* che l'estensione delle agevolazioni in materia di accisa, attualmente previste per il gasolio, al biodiesel utilizzato tal quale, non è suscettibile di determinare effetti negativi in termini di gettito erariale, dal momento che allo stato il predetto combustibile non risulta impiegato in ragione del suo prezzo elevato e conseguentemente non si registrano entrate ascrivibili alle accise ad esso riferite.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, considerato che gli oneri derivanti dall'applicazione di prezzi minimi garantiti agli impianti a bioliquidi sostenibili sono posti a carico della tariffa elettrica e che ai componenti della "Commissione combustibili", non è dovuto alcun emolumento comunque denominato, non si hanno osservazioni da formulare.

Analogamente, non si formulano osservazioni relativamente al comma 3-*bis*, considerato che le risorse per l'erogazione degli incentivi anche a taluni impianti alimentati a biomasse solide classificati dal GSE come tipologia ibrido termoelettrico sono coperti a valere sulle tariffe dell'energia elettrica.

In merito al comma 3-*quater* e all'estensione dell'accisa agevolata al biodiesel, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo secondo cui il biodiesel tal quale non è consumato attualmente e pertanto non si determinano effetti negativi in termini di gettito, andrebbe fornita la fonte di tale informazione, come previsto dall'articolo 17 della legge di contabilità. Inoltre, andrebbe assicurato che l'assenza di gettito sia stata stabile negli anni e andrebbe escluso che nelle previsioni per gli anni futuri siano state contabilizzate entrate.

Nulla da osservare sui restanti commi aggiuntivi.

Articolo 5-bis

(Misure volte a garantire la piena operatività degli impianti per la produzione di biometano in esercizio o in corso di realizzazione)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, introduce delle modifiche alla disciplina in materia di produzione di biometano e di predisposizione degli impianti per la produzione dello stesso.

In particolare si statuisce che per gli impianti di produzione di biometano che usufruiscono degli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018, per i quali il biometano prodotto non può essere introdotto nella rete con obbligo di connessione di terzi ed è oggetto di contratti di fornitura nel settore trasporti, il GSE annulla le garanzie originarie in favore dei clienti finali con cui il produttore ha stipulato, direttamente o indirettamente, i suddetti contratti.

Si dispone che, per uniformare le metodologie di calcolo dei Certificati di Immissione in Consumo (CIC) da parte del GSE, a partire dal 2024, sarà utilizzato, quale parametro, il potere calorifico superiore del biometano prodotto.

Si prevede che, al fine di favorire lo sviluppo della produzione di biometano, con l'espressione "ritardi nella conclusione dei lavori relativi all'impianto per ragioni non imputabili al produttore" ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro della transizione ecologica del 5 agosto 2022, si intendono anche quelli relativi all'attivazione da parte del gestore di rete della connessione alla rete del gas naturale, ovvero nell'effettuazione di verifiche o attestazioni da parte delle autorità ed enti di controllo. Allo stesso modo, le stesse precisazioni valgono anche per gli impianti incentivati ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica 15 settembre 2022.

La RT non considera la norma.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, atteso il contenuto ordinamentale della disposizione, non si formulano osservazioni.

Articolo 6

(Semplificazione del procedimento per la realizzazione di condensatori ad aria presso centrali esistenti)

Il comma 1 stabilisce che nelle centrali termoelettriche con potenza termica superiore a 300 MW la realizzazione di sistemi di condensazione ad aria o di raffreddamento del fluido del circuito di condensazione in impianti già dotati di sistemi di raffreddamento ad acqua, che non comporti incremento della potenza elettrica e che avvenga su superfici all'interno delle centrali esistenti, costituisce modifica non sostanziale ed è subordinata a comunicazione preventiva al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Si prevede che la verifica circa la necessità di sottoporre i progetti a VIA, di una modifica o una nuova autorizzazione integrata ambientale sia svolta con modalità semplificate.

Si dispone che i predetti interventi non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica a condizione che siano realizzati in sostituzione di volumi esistenti all'interno della medesima centrale termoelettrica. A tal fine, il proponente, con oneri a proprio carico, presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero della cultura, unitamente alla comunicazione, una dichiarazione asseverata da un tecnico abilitato che attesti l'assenza di variazioni rispetto alla volumetria esistente.

Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica secondo quanto espressamente previsto dal comma 4 che reca la clausola di invarianza finanziaria. A livello sociale non sono previsti impatti. Gli interventi non hanno ricadute sulla salute pubblica né comportano un utilizzo del suolo aggiuntivo rispetto a quanto già in essere. Si tratta di sistemi di raffreddamento senza un incremento della potenza, delle emissioni e, anzi, che determinano un risparmio della risorsa idrica. La norma, prevedendo la valutazione preliminare ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 (articolo 6, comma 9), assicura il rispetto della disciplina euro-unitaria di settore.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, atteso il carattere ordinamentale della disposizione e la presenza di una apposita clausola di invarianza finanziaria, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 7

(Disposizioni in materia di stoccaggio geologico di CO₂)

Il comma 1 apporta modifiche al decreto legislativo n. 162 del 2011, recante l'attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio.

In particolare:

- la lettera a) integra l'articolo 3, inserendo la lettera *a-bis*) del comma 1, che definisce i programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO₂;
- la lettera b) modifica l'articolo 7, relativo alle analisi e alla valutazione del potenziale di stoccaggio, prevedendo, tra l'altro, che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per i giacimenti di idrocarburi esauriti *off-shore*, possa rilasciare licenze di esplorazione, autorizzazioni a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO₂ e autorizzazioni allo stoccaggio geologico di CO₂. Per le aree interessate da titoli minerari, il suddetto Ministero valuta la compatibilità dell'attività di stoccaggio con le attività già in essere;
- la lettera d) introduce gli articoli 11-*bis* e 11-*ter*, relativi alle autorizzazioni allo svolgimento di programmi sperimentali di stoccaggio di CO₂, che sono rilasciate ai soggetti richiedenti, su parere del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE, dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. A tal fine il Ministero convoca un'apposita conferenza dei servizi alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate. Le opere necessarie allo stoccaggio geologico di CO₂ nell'ambito del programma sperimentale e quelle necessarie per il trasporto al sito di stoccaggio sono dichiarate di pubblica utilità. Il Ministero rilascia l'autorizzazione entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda;
- la lettera e) modifica l'articolo 12, relativo alle autorizzazioni allo stoccaggio. Si prevede che, a determinate condizioni, chi ha fatto sperimentazione di stoccaggio abbia la precedenza nell'ottenimento dell'autorizzazione finale allo stoccaggio di CO₂. Viene inoltre soppresso il comma 8, che prevedeva procedure semplificate relative allo stoccaggio geologico di CO₂ per volumi complessivi di stoccaggio inferiori a 100.000 tonnellate effettuati ai fini di ricerca, sviluppo e sperimentazione di nuovi prodotti o processi;
- la lettera f) abroga il comma 2 dell'articolo 13, che disciplina il contenuto delle domande di autorizzazione relative allo stoccaggio;
- la lettera g) modifica l'art. 16: al numero 1) conferma che la procedura di concorrenza non trova applicazione nei casi in cui siano già stati realizzati investimenti funzionali allo sviluppo del sito di stoccaggio, mediante svolgimento pregresso di programmi sperimentali di stoccaggio; al numero 2) sostituisce il comma 8, eliminando il rimando a successivi decreti e prevedendo che in caso di concorrenza, l'autorizzazione allo stoccaggio è rilasciata sulla base della valutazione tecnica della documentazione presentata, nonché tenuto conto del programma lavori presentato dal soggetto richiedente, del grado di compatibilità con le eventuali attività minerarie già in atto nella medesima area, delle modalità di svolgimento dei programmi lavori, con particolare riferimento alla sicurezza e alla salvaguardia ambientale, dei tempi programmati e dei costi; al numero 3) abroga il comma 12 in quanto tratta di stoccaggio "sperimentale" sotto la soglia di 100.000 tonnellate assimilabile all'autorizzazione ai programmi sperimentali di stoccaggio disciplinati nel dettaglio dai nuovi articoli 11-*bis* e 11-*ter*;
- la lettera h) inserisce il comma 2-*bis* all'articolo 25, in materia di garanzie finanziarie. In particolare si prevede che, nelle more della data di entrata in vigore dell'apposito decreto, l'entità della garanzia sia stabilita in sede di rilascio delle licenze ovvero delle autorizzazioni allo stoccaggio, tenuto conto dei costi da sostenere per la realizzazione del

progetto, di ogni obbligo derivante dalla licenza ovvero dall'autorizzazione, compresi quelli di chiusura e post-chiusura, dei costi da sostenere in caso di fuoriuscite o irregolarità, nonché delle capacità tecniche, organizzative ed economiche del soggetto interessato, incluso il livello di *rating* di lungo termine del medesimo, anche sulla base di apposita documentazione;

- la lettera i) inserisce il comma 2-*bis* all'articolo 27, prevedendo che, nelle more dell'efficacia dell'apposito decreto che determina le tariffe e le relative modalità di versamento, gli oneri derivanti dalle attività svolte ai sensi degli articoli 4 (attività dell'organo tecnico) e 6, comma 1 (gestione della banca dati centrale), nonché dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per il rilascio di licenze di esplorazione, autorizzazioni allo stoccaggio geologico o autorizzazioni a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio, siano posti a carico degli operatori interessati dalle attività medesime mediante il versamento di un contributo di importo pari all'uno per mille del valore delle opere da realizzare. Tale obbligo non si applica ai procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, si sia già conclusa l'istruttoria;
- la lettera l) abroga il comma 2 dell'articolo 31, che demanda a un decreto ministeriale la definizione dei contenuti e delle modalità di diffusione delle informazioni ambientali concernenti lo stoccaggio geologico di CO₂.

Il comma 2 stabilisce che le modifiche di cui al comma 1 si applichino alle richieste presentate successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Il comma 3 dispone che entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche avvalendosi di società aventi comprovata esperienza nei settori della cattura, trasporto e stoccaggio di CO₂, predispone, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, uno studio propedeutico. Detto studio è finalizzato a:

- a) effettuare la ricognizione della normativa vigente relativa alla filiera della cattura, stoccaggio e utilizzo di CO₂;
- b) elaborare schemi di regolazione tecnico-economica dei servizi di trasporto e stoccaggio della CO₂;
- c) elaborare schemi di regole tecniche per la progettazione, la costruzione, il collaudo, l'esercizio e la sorveglianza delle infrastrutture e dei servizi di trasporto della CO₂;
- d) effettuare analisi di fattibilità e di sostenibilità, anche sotto il profilo dei costi, dei processi di cattura della CO₂ per le diverse tipologie di utenza;
- e) individuare la platea di potenziali fruitori del servizio di trasporto e stoccaggio della CO₂ nell'ambito dei settori industriali più inquinanti e difficili da riconvertire e termoelettrico;
- f) definire le modalità per la remunerazione ed eventuali meccanismi di supporto per le diverse fasi della filiera della cattura trasporto utilizzo e stoccaggio della CO₂.

Il comma 4 dispone che il decreto di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 162 del 2011, è adottato entro centottanta giorni dalla data di predisposizione dello studio di cui al comma 3 della disposizione in esame. Si tratta del decreto ministeriale che deve stabilire le modalità di accesso alla rete di trasporto e ai siti di stoccaggio che i gestori delle reti di trasporto e dei siti di stoccaggio di CO₂ sono tenuti a garantire ad altri operatori, secondo modalità trasparenti e non discriminatorie.

Il comma 4-*bis*, inserito dalla Camera dei deputati, prevede che entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sia adottata la regola tecnica per la progettazione, la costruzione, il collaudo, l'esercizio e la sorveglianza delle reti di trasporto di cui all'articolo 3, comma 1), lettera aa), del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162. Per l'adozione della regola tecnica di cui al primo periodo nonché per la valutazione delle istanze di autorizzazione presentate nelle more della sua adozione, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del supporto tecnico del Comitato centrale per la sicurezza

tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, e del Comitato italiano gas.

Il comma 5 modifica l'articolo 52-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, precisando che per infrastrutture lineari energetiche si intendono altresì le condotte necessarie per il trasporto e funzionali per lo stoccaggio di biossido di carbonio.

La RT afferma che la disposizione, avente carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto il quadro regolatorio e le competenze amministrative sono già assegnate ed esercitate dagli organi e dalle amministrazioni, compreso il Comitato previsto dall'articolo 4 del medesimo decreto legislativo 162/2011 costituito dal 2012, al quale sono affidate diverse attività; richiama da ultimo il DM MATTM 5 ottobre 2016, n. 256, che conferma i membri del Comitato e della segreteria. La disposizione prevede che i costi per il rilascio di licenze di esplorazione, di autorizzazioni allo stoccaggio geologico di CO₂ o di autorizzazioni a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO₂ siano posti a carico degli operatori interessati dalle attività medesime mediante il versamento di un contributo di importo non superiore all'uno per mille del valore delle opere da realizzare. Ciò in analogia a quanto disposto dall'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239 per le altre infrastrutture energetiche.

Il rappresentante del Governo, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, in merito alla previsione che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica predisponga un apposito studio in materia di cattura, trasporto e stoccaggio di CO₂, anche avvalendosi di società aventi comprovata esperienza in tali settori, ha affermato che tale attività troverà applicazione nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, conformemente a quanto previsto dal medesimo comma 3, in quanto, per lo svolgimento delle predette attività, il medesimo Ministero si avvarrà prioritariamente del supporto tecnico di società ed enti pubblici già coinvolti a vario titolo nella predisposizione e nell'attuazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, ferma restando la possibilità di avvalersi eventualmente, a titolo esclusivamente gratuito, anche del contributo fornito da altre società di natura privata.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, con riferimento alla previsione che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica predisponga un apposito studio in materia di cattura, trasporto e stoccaggio di CO₂, anche avvalendosi di società aventi comprovata esperienza in tali settori, nel presupposto che l'eventuale avvalimento sarà a titolo esclusivamente gratuito, così come precisato dal rappresentante del Governo, non vi sono osservazioni da formulare.

In merito al comma 4-*bis* che stabilisce che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvalga, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del supporto tecnico del Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici e del Comitato Italiano Gas (CIG) per la definizione della regola tecnica sulle reti di trasporto di CO₂, non si hanno osservazioni da formulare attesa la presenza di una apposita clausola di invarianza finanziaria e che ai componenti del Comitato a legislazione vigente non sono corrisposti gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Articolo 8

(Misure per lo sviluppo della filiera relativa agli impianti eolici galleggianti in mare)

Il comma 1 prevede che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica pubblichi un avviso volto alla acquisizione di manifestazioni di interesse per la individuazione, in almeno due porti del Mezzogiorno rientranti nelle Autorità di sistema portuale o in aree portuali limitrofe ad aree nelle quali sia in corso l'eliminazione graduale dell'uso del carbone, di aree demaniali marittime con relativi specchi acquei esterni alle difese foranee, da destinare, attraverso gli strumenti di pianificazione in ambito portuale, alla realizzazione di infrastrutture idonee a garantire lo sviluppo degli investimenti del settore della cantieristica navale per la produzione, l'assemblaggio e il varo di piattaforme galleggianti e delle infrastrutture elettriche funzionali allo sviluppo della cantieristica navale per la produzione di energia eolica in mare. Le manifestazioni di interesse di cui al primo periodo sono presentate dalle Autorità di sistema portuale anche congiuntamente, sentite le Autorità marittime competenti per i profili attinenti alla sicurezza della navigazione.

Il comma 2 affida ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'individuazione delle aree demaniali marittime. Il decreto individua gli interventi infrastrutturali da effettuare nelle suddette aree, anche sulla base di una analisi di fattibilità tecnico-economica e delle tempistiche di realizzazione degli interventi medesimi nonché le modalità di finanziamento degli interventi individuati, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Il comma 2-*bis*, inserito dalla Camera dei deputati, stabilisce che per l'attività di regolamentazione dei movimenti delle unità in mare, per il controllo del rispetto delle regole ambientali e per la vigilanza ai fini della sicurezza della navigazione nelle aree demaniali marittime in cui sono realizzati parchi eolici galleggianti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvalga del personale e dei mezzi del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera.

Il comma 2-*ter*, inserito dalla Camera dei deputati, nel modificare il comma 6 dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, relativo alle procedure autorizzative per impianti *off-shore* e all'individuazione di aree idonee, dispone che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica adotti e pubblichi nel proprio sito *internet* istituzionale un *vademecum* per i soggetti proponenti, relativo agli adempimenti e alle informazioni minime necessari ai fini dell'avvio del procedimento unico per l'autorizzazione degli impianti, sostituendo il testo vigente che prevede invece l'adozione di linee guida per lo svolgimento dei procedimenti.

La RT afferma che la disposizione, avente carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Segnatamente, la norma si pone in conformità alla Strategia europea per le energie rinnovabili *off-shore*, nella

quale è stato posto in evidenza che “gli Stati membri meridionali dell’UE che si affacciano sul Mediterraneo hanno un elevato potenziale per l’energia eolica prodotta prevalentemente da turbine galleggianti” Ciò premesso, la disposizione definisce, al fine di sostenere una filiera per la progettazione e l’assemblaggio di piattaforme galleggianti e delle infrastrutture elettriche funzionali allo sviluppo della relativa cantieristica navale, volte a produrre energia eolica in mare, i termini e le modalità per l’individuazione di aree demaniali marittime, in due porti soggetti alla vigilanza delle Autorità di sistema portuale, con relativi specchi acquei esterni alle difese foranee, destinate, nel rispetto degli strumenti di pianificazione in ambito portuale, alla realizzazione di infrastrutture idonee a garantire lo sviluppo degli investimenti del settore della cantieristica navale per la produzione, l’assemblaggio e il varo di piattaforme galleggianti, demandando a un decreto interministeriale di concerto, per gli aspetti di competenza, con il Ministro dell’economia e delle finanze, l’individuazione delle suddette aree demaniali marittime, gli interventi infrastrutturali da effettuare nelle stesse, anche sulla base di una analisi di fattibilità tecnico-economica e delle tempistiche di realizzazione degli interventi medesimi, nonché le modalità di finanziamento degli interventi individuati, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

La RT non considera i commi *2-bis* e *2-ter*.

Il rappresentante del Governo, nel corso dell’esame del provvedimento alla Camera dei deputati, con riferimento al comma *2-bis*, ha affermato che l’avvalimento del personale e dei mezzi del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera da parte del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica per lo svolgimento delle attività di regolamentazione dei movimenti delle unità in mare, di controllo del rispetto delle regole ambientali e di vigilanza ai fini della sicurezza della navigazione nelle aree demaniali marittime in cui sono realizzati gli impianti eolici galleggianti, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché i predetti compiti rientrano nel novero delle competenze attribuite al Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera ai sensi della legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d’impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, atteso il carattere ordinamentale dei commi 1 e 2 e che il finanziamento degli interventi infrastrutturali è disposto nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, non si hanno osservazioni da formulare.

In merito al comma *2-bis*, pur convenendo che i compiti affidati al Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera rientrano in quelli già previsti a legislazione vigente, andrebbe chiarito se tali compiti possano essere adempiuti dalle predette capitanerie/Guardia costiera con le attuali risorse umane e strumentali e finanziarie

disponibili, atteso un presumibile incremento dei carichi di lavoro per effetto della realizzazione degli impianti eolici galleggianti previsti dalla presente norma.

Nulla da osservare sul comma 2-ter trattandosi della previsione di un *vademecum* in luogo di linee guida e reputando quindi gli oneri a carico del Ministero compatibili con quelli previsti dalla normativa vigente.

Articolo 9

(Misure in materia di infrastrutture di rete elettrica)

I commi da 1 a 4 prevedono l'istituzione e la gestione da parte di Terna S.p.A., gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale, di un portale digitale al quale il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero della cultura, l'ARERA, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché gli operatori economici interessati allo sviluppo degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e da fonti non rinnovabili, dei sistemi di accumulo e degli impianti di consumo possono accedere per consultare dati e informazioni sugli interventi di sviluppo della rete di trasmissione, sulle richieste di connessione alla rete da parte di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché le relazioni di monitoraggio sullo stato di avanzamento dei procedimenti di connessione alla rete di trasmissione. L'ARERA è chiamata a disciplinare, su proposta di Terna, le modalità di funzionamento del portale e di copertura dei relativi costi sostenuti. L'ARERA definisce altresì le modalità di accesso ai contenuti del portale da parte dei soggetti autorizzati.

I commi da 5 a 9 prevedono, salva l'applicazione di regimi più favorevoli previsti dalla vigente normativa regionale o provinciale, fino al 31 dicembre 2026, semplificazioni amministrative per la realizzazione delle cabine primarie e degli elettrodotti fino a 30kV, prevista nell'ambito di progetti sulle reti di distribuzione ammessi ai finanziamenti del PNRR. In particolare, il comma 8, nel disciplinare le modalità di rilascio del titolo autorizzativo a valle della conferenza di servizi, richiesto in taluni casi in cui non sia possibile procedere mediante la semplice denuncia di inizio attività, reca una clausola di invarianza finanziaria riferita alle disposizioni contenute nel medesimo comma.

I commi da 9-bis a 9-quinquies, introdotti dalla Camera dei deputati, prevedono la possibilità di autorizzare con il medesimo procedimento previsto per la costruzione e l'esercizio delle cabine primarie della rete di distribuzione, anche le relative opere di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale, purché abbiano una tensione non superiore a 220 kV e una lunghezza inferiore a cinque chilometri, se aeree, o a venti chilometri, se in cavo interrato. Dette opere di connessione sono individuate dal Gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale in un apposito allegato annesso al Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale che predispone ogni due anni, o sono previste nella soluzione tecnica minima generale per la connessione.

In caso di procedimento autorizzatorio congiunto, le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) o di verifica di assoggettabilità a VIA da svolgere, ove occorrenti, sui progetti di realizzazione delle cabine primarie nonché delle relative opere connesse e infrastrutture indispensabili, sono di competenza regionale.

Si dispone che il rilascio dell'autorizzazione sia a favore del gestore della rete di distribuzione e a favore del gestore della rete di trasmissione, per le rispettive opere di competenza.

Vengono indicate le caratteristiche e la valenza dell'autorizzazione.

I commi da 9-sexies a 9-undecies prevedono misure di semplificazione per la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili.

In particolare, si eleva rispettivamente da 20 a 25 MW e da 10 a 12 MW le soglie di potenza superate le quali gli impianti fotovoltaici localizzati in aree idonee o altre specifiche zone sono sottoposti a VIA o verifica di assoggettabilità a VIA.

Si eleva da 10 a 12 MW la soglia di potenza sotto la quale gli impianti fotovoltaici sono sottoposti a procedura abilitativa semplificata, anziché ad autorizzazione unica.

Si precisa che le suddette semplificazioni si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Si prevede che anche il concerto del Ministero della cultura che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica acquisisce ai fini dell'adozione del provvedimento di VIA su progetti sottoposti all'esame della Commissione PNIEC-PNRR, nel caso di progetti di impianti da fonti rinnovabili localizzati in aree idonee, abbia natura obbligatoria non vincolante e, decorso inutilmente il termine di venti giorni, il Ministero dell'ambiente provveda all'adozione della VIA.

Si estende alle dichiarazioni di cui agli articoli 12 (verifica dell'interesse culturale) e 13 (dichiarazione dell'interesse culturale) del D.Lgs. n. 42/2004 l'ambito di applicazione della disposizione in base alla quale gli effetti delle nuove dichiarazioni non si applicano agli impianti da fonti rinnovabili i cui procedimenti autorizzativi abbiano già ottenuto, prima dell'avvio del procedimento propedeutico a tali dichiarazioni, il provvedimento di VIA o altro titolo abilitativo.

Infine, si consente l'avvio dei procedimenti di autorizzazione unica degli impianti da fonti rinnovabili anche in assenza del parere del gestore di rete di conformità tecnico sulle soluzioni progettuali degli impianti di rete per la connessione, comunque da acquisirsi nel corso del procedimento.

La RT, in merito ai commi da 1 a 4, oltre a ribadire il contenuto della norma afferma che i costi associati alle attività collegate al portale sono interamente a carico di Terna e troveranno copertura nelle tariffe elettriche secondo le regole determinate da ARERA, non determinando oneri aggiuntivi per la pubblica amministrazione.

Inoltre, con riferimento ai commi da 5 a 9, la RT evidenzia che i progetti “*Smart grid*” prevedono il conseguimento di risultati tecnici imprescindibili al fine di garantire il raggiungimento dei *target* europei di riduzione delle emissioni di gas climalteranti e, dunque, per conseguire gli obiettivi di transizione energetica del Paese. I progetti “*Smart grid*” (che ammontano complessivamente a 13 progetti per un valore pari a 3,3 miliardi di euro) sono, più precipuamente, finalizzati a: (i) incrementare l'*Hosting Capacity* (HC), vale a dire la capacità della rete di accogliere la nuova generazione di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, nonché gestire, in maniera sempre più efficiente, l'energia prodotta da fonti rinnovabili connesse alla rete di distribuzione (a tal fine, si segnala che il *target* PNRR è di incrementare la HC almeno di 4 GW); (ii) favorire la elettrificazione dei consumi (in tal caso il *target* del PNRR è quello di favorire la conversione all'elettrificazione dei consumi di almeno 1,5 milioni di cittadini).

Allo scopo di conseguire le finalità appena elencate, i progetti *Smart grid* prevedono la realizzazione di interventi relativi alle infrastrutture elettriche di distribuzione, consistenti in una estesa digitalizzazione della rete; nella realizzazione di cabine primarie (CP) di trasformazione di energia elettrica da alta tensione a media tensione; nella realizzazione di linee di distribuzione di energia elettrica (interrate o aeree in media tensione) e nella realizzazione di interventi sulla rete di bassa tensione (nuove cabine secondarie, potenziamenti di cabine secondarie, linee di distribuzione in bassa tensione). Tutti i progetti dovranno ultimarsi entro il mese di giugno 2026, data entro la quale dovranno essere conseguiti i *target* tecnici.

Segnatamente, le Cabine primarie consentono di implementare, sulla rete di distribuzione, la potenza di trasformazione, che è direttamente correlata all'incremento della potenza necessaria alla elettrificazione dei consumi e alla HC, svolgendo, pertanto, un ruolo essenziale per il raggiungimento degli obiettivi dei progetti PNRR.

Il completamento delle CP dovrà necessariamente essere garantito entro la fine del 2025, in quanto è propedeutico per il completamento delle attività relative alla porzione di rete di distribuzione sottesa alla CP (linee di media tensione, potenziamento Cabine secondarie, digitalizzazione/smartizzazione). I sei mesi successivi al completamento delle CP saranno, quindi, necessari per il completamento delle attività sulla rete di media tensione e bassa tensione sottesa.

I progetti *Smart grid* prevedono, complessivamente, oltre 100 nuove CP e per 32 di esse sono già state avviate le attività di richiesta delle autorizzazioni. Gli altri impianti sono nella fase di completamento dell'attività propedeutica alla richiesta autorizzativa (individuazione terreni, STMG - Soluzione tecnica minima generale per la connessione con il gestore della rete di Trasmissione, progettazione).

Per consentire di completare i progetti nei tempi prescritti dal PNRR è necessario individuare azioni mirate a ridurre notevolmente i tempi autorizzativi, senza le quali è indubbio che tutti i progetti *Smart grid* non potrebbero essere realizzabili nei tempi previsti con conseguente mancato raggiungimento delle milestone previste dal PNRR.

La RT conclude sottolineando che la disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT non considera i commi da *9-bis* a *9-undecies*, aggiunti dalla Camera dei deputati.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, atteso che i costi relativi alla gestione del portale digitale di Terna troveranno copertura nelle tariffe elettriche e non graveranno sulla finanza pubblica, considerato altresì che Terna non fa parte del perimetro delle amministrazioni pubbliche, e considerata la natura ordinamentale di tutte le semplificazioni amministrative previste ai commi da 5 a 9, non si hanno osservazioni da formulare.

In merito ai commi da *9-bis* a *9-undecies*, stante il carattere ordinamentale delle disposizioni, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 10

(Disposizioni urgenti per lo sviluppo di progetti di teleriscaldamento e teleraffrescamento)

Il comma 1 destina un importo pari a 96.718.200 di euro per l'anno 2023 all'attuazione dei progetti di cui all'Allegato 1 al decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 23 dicembre 2022, n. 435, non finanziati a valere sulle risorse di cui all'Investimento 3.1, Missione 2, Componente 3, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a

96.718.200 di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, maturati nell'anno 2022 di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, già versati all'entrata del bilancio dello Stato e che restano acquisiti definitivamente all'erario.

Il comma 2 con riguardo ai proventi derivanti dalle aste CO2 maturati nell'anno 2022, di cui al citato articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020, ferma restando la quota di cui al comma 5 del medesimo articolo, destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, assegna il 50 per cento dei proventi medesimi ai Ministeri dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle imprese e del *made in Italy*, nella misura dell'80 per cento al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del 20 per cento al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

La RT afferma che la norma persegue l'obiettivo di realizzare sistemi di teleriscaldamento ovvero di teleraffrescamento efficiente o l'ammodernamento di sistemi esistenti. A tale fine, prevede il riconoscimento di agevolazioni ai progetti elencati nell'allegato 1 al decreto del direttore generale della Direzione generale incentivi energia del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) 23 dicembre 2022, n. 435. Tali agevolazioni sono riconosciute solo a progetti che non risultino finanziati a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Investimento 3.1, Missione 2, Componente 3.

Agli oneri derivanti dalla norma, che ammontano complessivamente a 96.718.200 euro, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, maturati nell'anno 2022 di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, già versati all'entrata del bilancio dello Stato e che restano acquisiti definitivamente all'erario.

Con riguardo ai proventi delle aste CO2 maturate nel 2022, di cui al citato articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020, il 50% dei proventi medesimi, è assegnato complessivamente ai Ministeri dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle imprese e del *made in Italy*, nella misura dell'80% al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del 20% al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

La RT osserva, per completezza, che i proventi delle aste delle quote di emissioni di CO2 di competenza 2022, oggetto della norma, ammontano a euro 3.164.877.942,48. Da tale importo occorre scorporare, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022, la somma di euro 1.200.000.000,00, già versata dal GSE sull'apposito conto aperto presso la Tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, per finalità di riduzione degli effetti degli aumenti dei prezzi per i consumi di energia elettrica. L'importo da ripartire ai sensi dell'articolo 23, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 47 del 2020 ammonta, dunque, a euro 1.964.877.942,48. Al 50 per cento di tale importo (pari a euro 982.438.971,24) va sottratta una somma pari a euro 505.000.000, di cui:

1) euro 405.000.000 acquisiti all'erario ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2022;

2) euro 100.000.000 acquisiti all'erario ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 5 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 23 del 2023.

Di conseguenza, ferma restando la quota di cui al comma 5 del medesimo articolo, destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, l'importo da ripartire tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero delle imprese e del *made in Italy* con riguardo ai proventi delle aste di competenza 2022 ammonta a euro 477.438.971,24. Per effetto della previsione in commento, tale ultimo importo andrebbe così ripartito:

1) nella misura dell'80 per cento al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per un ammontare pari a euro 381.951.176,99;

2) nella misura del 20 per cento al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, per un ammontare pari a euro 95.487.794,25.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	Realizzazione di nuovi sistemi di teleriscaldamento ovvero di teleraffrescamento efficiente e ammodernamento di quelli esistenti	s	k	96,7			96,7			96,7		
1	Utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste CO2 di cui all'articolo 23 del d.lgs n.47/2020 maturati nel 2022 di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, già versati all'entrata del bilancio dello Stato e che restano acquisiti definitivamente all'erario	e	ext	96,7								
1	Utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste CO2 di cui all'articolo 23 del d.lgs n.47/2020 maturati nel 2022 di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, già versati all'entrata del bilancio dello Stato e che restano acquisiti definitivamente all'erario	s	k				-96,7			-96,7		

Al riguardo, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si formulano osservazioni.

Con riguardo agli effetti sui saldi, rilevato che si tratta di spesa in conto capitale che normalmente sconta effetti più diluiti nel tempo per i saldi di fabbisogno e indebitamento, in quanto i pagamenti seguono gli stati di avanzamento dei lavori, andrebbe confermato l'integrale e simmetrico impatto su tutti i saldi nel 2023, anche considerando che si tratta di norma entrata in vigore il 10 dicembre 2023.

Articolo 11

(Misure urgenti in materia di infrastrutture per il decommissioning e la gestione dei rifiuti radioattivi)

La norma apporta alcune modifiche al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, relativo alla disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi. In particolare:

- si include lo smaltimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile irraggiato fra le attività del Parco tecnologico;
- si attribuisce alla Sogin il compito di predisporre un programma degli interventi oggetto di misure premiali e delle relative misure premiali a vantaggio delle comunità territoriali ospitanti il Parco tecnologico, da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'ambiente;
- si autorizza la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024 finalizzata al riconoscimento di misure premiali. Ai relativi oneri, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e, quanto a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- si integra la procedura di individuazione del sito del Parco tecnologico (e del deposito nazionale) prevedendo la possibilità di autocandidature da parte degli enti territoriali e, per le strutture militari, da parte del Ministero della difesa, definendo la procedura amministrativa per includere, nella selezione del sito idoneo, le aree autocandidate, ove presenti.

La RT afferma che l'articolo è finalizzato a favorire il raggiungimento di una soluzione condivisa per la localizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi all'interno di un Parco tecnologico.

A tal fine viene autorizzata la spesa per misure premiali sulla base di un programma *ad hoc*, per le quali viene autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024 cui si provvede:

- per il 2024 mediante corrispondente riduzione della tabella A del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- per gli anni successivi mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Per la RT dalle restanti disposizioni non discendono oneri per la finanza pubblica.

Nello specifico, il comma 1, lettera a), che modifica l'articolo 25, comma 2, del d.l.gs. n. 31 del 2010, prevede un'estensione del perimetro delle attività operative, di ricerca scientifica e di sviluppo tecnologico da svolgersi nel Parco tecnologico, includendo anche quelle inerenti allo smaltimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile irraggiato. Al riguardo, la RT fa presente che all'attuazione della presente disposizione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali, e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Parimenti, con specifico riferimento alla lettera c), punto 4), la quale introduce il comma 6-ter all'articolo 27 del d.lgs.31/2010 con cui si dispone in capo alla Sogin S.p.A. l'onere di effettuare le indagini tecniche sulle aree incluse nella CNAA, la RT fa presente che si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali, e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il rappresentante del Governo, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati¹, ha affermato che alle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), che includono tra le attività del Parco tecnologico lo smaltimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile irraggiato, si provvederà nell'ambito delle risorse destinate allo svolgimento delle attività di *decommissioning* dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 22, della legge n. 197 del 2022.

In merito alle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, utilizzate con finalità di copertura ai sensi del comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 1-bis, nella misura di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2025, queste sono effettivamente disponibili e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime.

Ha inoltre depositato un aggiornamento del **prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, il quale dunque ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
2	Misure premiali sulla base del programma approvato ai sensi dell'art. 26, c. 1, lettera e-ter) del D.Lgs. 31/2010	s	c		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
2	Riduzione Tabella A - MASE	s	c		-1,0			-1,0			-1,0	
2	Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L.190/2014	s	c			-1,0			-1,0			-1,0

Al riguardo, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo e delle modifiche intervenute nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 12 **(Registro delle tecnologie per il fotovoltaico)**

La norma attribuisce all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) il compito di procedere alla formazione e alla tenuta di un registro in cui sono iscritti, in tre distinte sezioni, su istanza del produttore o del distributore interessato, i prodotti che rispondono ai seguenti requisiti di carattere territoriale e qualitativo:

¹ Cfr. Camera dei deputati, Commissione bilancio, 23 gennaio 2024.

- a) moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5 per cento;
- b) moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento;
- c) moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'Unione europea con un'efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento.

L'ENEA, sentito il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, pubblica sul proprio sito *internet* istituzionale le modalità di invio della richiesta di inserimento nel registro dei prodotti e la documentazione da fornire ai fini dell'iscrizione.

Inoltre, l'ENEA pubblica sul proprio sito *internet* istituzionale l'elenco dei prodotti, nonché dei produttori e distributori che hanno ottenuto l'inserimento nel registro, fatta salva la possibilità di procedere a controlli documentali e prestazionali sui prodotti indicati come rientranti nelle categorie di cui alle tre sezioni del registro, con oneri a carico dei richiedenti l'iscrizione.

L'ENEA provvede all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT afferma che la disposizione attribuisce all'ENEA il compito di istituire un registro delle diverse tipologie di moduli fotovoltaici, suddiviso in tre sezioni, ai fini di una mappatura dei prodotti disponibili sul mercato. Trattasi di attività già ordinariamente svolta dall'ENEA che può essere affrontata con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Eventuali oneri per controlli sulla conformità dei dati dichiarati dai produttori e distributori ai fini della iscrizione nel registro sono posti a carico dei richiedenti l'iscrizione.

Durante l'esame in prima lettura², **ENEA** ha fornito una quantificazione dei costi derivanti dall'attuazione dell'articolo 12. I costi di detta attuazione - che prevedono gli oneri per le attrezzature informatiche per la tenuta del registro, il *desk* interattivo di registrazione, la ricezione e lo *storage* delle informazioni, la verifica della documentazione inviata e la pubblicazione dei dati sul sito istituzionale ENEA, ammontano per il personale a 50.000 €/anno e per investimenti a 15.000 €.

Nel caso in cui la norma prevedesse la necessità di effettuare controlli documentali specifici, con visite in loco e verifiche prestazionali dei prodotti, occorrerebbe una copertura dei costi operativi pari a 70.000 €/anno e dei relativi investimenti pari a 250.000 €, che potrebbero essere messi a carico dei soggetti che richiedono la iscrizione nel Registro.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

² Cfr. Camera dei deputati, Commissioni Riunite (VIII e X), 20 dicembre 2023, Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge A.C. 1606, di conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181.

Al riguardo, si evidenzia che la norma prevede l'istituzione di un nuovo registro da parte di ENEA, con oneri a carico dei richiedenti l'iscrizione e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale proposito, si osserva che mentre l'ente deve sopportare certamente oneri, su cui ha fornito una quantificazione, per la realizzazione del registro che secondo il comma 2 deve avvenire entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, le relative entrate potrebbero avere carattere incerto dipendendo dal numero di domande che perverranno da parte di produttori e distributori. Sulla perfetta corrispondenza, anche temporale, tra onere e copertura, andrebbe acquisita una valutazione da parte del Governo.

Articolo 12-bis

(Disposizioni in materia di gestione dello smaltimento dei pannelli fotovoltaici)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, prevede al comma 1 che ciascun sistema collettivo per la gestione dei RAEE debba rappresentare una quota di mercato di AEE almeno pari all'1 per cento degli impianti fotovoltaici incentivati installati in potenza rispetto al totale garantito dai sistemi collettivi indicato dall'articolo 24-bis, comma 1, del D. Lgs. 49/2014. La documentazione di adesione da parte dei soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici ad un sistema collettivo deve comprendere l'elenco delle matricole dei moduli fotovoltaici installati nell'impianto. A tale fine si prevede che il GSE aggiorni l'elenco delle matricole registrate nella propria banca dati con quello presentato dal soggetto responsabile e comunicato al sistema collettivo prescelto. In caso di non completa corrispondenza dei predetti numeri di serie non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 42 del D. Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, fermo restando l'obbligo per il soggetto responsabile di comunicare al GSE gli interventi di manutenzione che comportano la sostituzione dei moduli fotovoltaici.

Il comma 2, al fine di consentire una razionale e ordinata gestione dei RAEE sul territorio, stabilisce l'iscrizione di ciascun sistema collettivo al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE, secondo le modalità previste dal regolamento 185/2007. Ciascun sistema comunica inoltre i soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici che hanno prestato la garanzia finanziaria nel *trust* di uno dei sistemi collettivi riconosciuti. I sistemi collettivi comunicano annualmente al Comitato di vigilanza e controllo, per conto di tutti i produttori ad essi aderenti e dei soggetti responsabili che hanno prestato la garanzia finanziaria nel *trust*, i dati relativi al peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate, come previsto dall'articolo 7, comma 3, del citato regolamento 185/2007, unitamente al valore in potenza degli impianti fotovoltaici che hanno prestato la garanzia finanziaria nel *trust*.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, atteso il carattere ordinamentale della disposizione, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 12-ter
**(Individuazione della società Sogesid Spa quale società in house delle
amministrazioni centrali dello Stato)**

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, prevede, al comma 1, che la Sogesid S.p.A., società per azioni costituita con decreto del Ministero del tesoro 27 gennaio 1994 ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 96/1993, sia individuata quale società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato, al fine di garantire il supporto necessario alla tempestiva realizzazione degli interventi pubblici finalizzati alla piena attuazione della transizione ecologica, finanziati con le risorse a vario titolo assentite, ivi inclusi gli interventi previsti dal PNRR.

Sogesid S.p.A., fermo restando il carattere prioritario dei servizi da svolgere per il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può stipulare apposite convenzioni con le citate pubbliche amministrazioni per l'esecuzione di attività tecnico specialistiche correlate alle diverse fasi di realizzazione degli interventi di cui sono titolari.

Il comma 2 dispone che dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, atteso che le amministrazioni pubbliche interessate dalla presente norma hanno la facoltà di stipulare apposite convenzioni con la Sogesid S.p.A. e che le stesse potranno provvedervi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 13
(Rifinanziamento del Fondo italiano per il clima)

La norma rifinanzia il fondo italiano per il clima di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in misura pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024 per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 489, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. All'onere di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 relativa al Fondo per gli apporti al Patrimonio destinato di CDP.

La RT ribadisce il contenuto della norma.

Il rappresentante del Governo, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, ha affermato che risorse del Patrimonio destinato di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge n. 34 del 2020, utilizzate con finalità di copertura nella misura di 200 milioni di euro per l'anno 2024, sono effettivamente disponibili e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	Rifinanziamento Fondo italiano per il clima, di cui all'articolo 1, comma 488 legge n.234/2021	s	k		200,0			200,0				
1	Riduzione del Fondo per gli apporti al Patrimonio destinato di CDP, di cui all'articolo 27, comma 17 D.L. n.34/2020	s	k		-200,0			-200,0				

Al riguardo, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento e considerate le rassicurazioni del rappresentante del Governo, non si hanno osservazioni da formulare. Si rammenta che l'autorizzazione di spesa oggetto di riduzione è stata rifinanziata per un ammontare pari a 2.540.900.000 euro per l'anno 2024 nell'ambito della seconda sezione della legge di bilancio per il 2024.

Articolo 14

(Disposizioni urgenti in materia di procedure competitive e di tutela dei clienti domestici nel mercato al dettaglio dell'energia elettrica)

Il comma 1 autorizza il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica a promuovere per il tramite di Acquirente unico S.p.A. e per un periodo non superiore a dodici mesi specifiche campagne informative, al fine di prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura di energia elettrica in esito alle procedure competitive, nonché assicurare un'adeguata informazione dei clienti domestici in ordine alle conseguenze derivanti dalla cessazione del servizio di maggior tutela e dall'avvio del servizio a tutele gradualità. A tal fine è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il comma 2 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2024, il fondo per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica e gas e del servizio idrico integrato di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge n. 35 del 2005, alimentato con le risorse rivenienti dal pagamento delle sanzioni irrogate dall'ARERA sia trasferito dallo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy a quello Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il comma 3, integrato dalla Camera dei deputati, modifica l'articolo 11 del decreto legislativo n. 210 del 2021 per istituire e disciplinare il servizio di vulnerabilità erogato ai cosiddetti clienti vulnerabili, individuati al comma 1 del citato articolo 11 del decreto legislativo n. 210 del 2021. Come già previsto dalla normativa vigente, il prezzo applicato a detti clienti deve riflettere il costo dell'energia elettrica nel mercato all'ingrosso e costi efficienti delle attività di commercializzazione. La norma affida ad Acquirente unico S.p.A. il compito di svolgere, secondo modalità stabilite dall'ARERA, la funzione di approvvigionamento centralizzato dell'energia elettrica all'ingrosso per la successiva cessione agli esercenti il servizio. Quest'ultimi sono individuati mediante procedure competitive svolte da Acquirente unico S.p.A.. Si rinvia a provvedimenti dell'ARERA la disciplina di dettaglio del servizio di vulnerabilità, stabilendo che, in ogni caso, il servizio deve essere limitato alla sola fornitura di energia elettrica, assegnato per un massimo di quattro anni ed erogato in maniera separata rispetto a ogni altra attività. In caso di mancata aggiudicazione del servizio di vulnerabilità all'esito delle procedure competitive, Acquirente unico S.p.A. provvede a indire una nuova procedura entro i successivi sei mesi.

Il comma 4 modifica la disciplina volta a garantire la continuità occupazionale del personale impiegato nella gestione di attività di maggiore tutela nei *contact center*, contenuta all'articolo 36-ter

del decreto-legge n. 48 del 2023. Il testo previgente della norma prevedeva l'inserimento di una clausola sociale nell'ambito delle procedure competitive per l'assegnazione del servizio a tutele graduali, affinché il suddetto personale continuasse a svolgere la propria attività lavorativa presso i soggetti aggiudicatori e, successivamente, presso gli operatori del mercato libero. La presente modifica prevede ora che le imprese di distribuzione che esercitano il servizio di maggior tutela continuino ad avvalersi dei servizi di *contact center* prestati da soggetti terzi con salvaguardia degli stessi livelli occupazionali, sino alla conclusione delle procedure di individuazione dei fornitori del servizio di vulnerabilità, ferma restando la scadenza naturale dei contratti che disciplinano detti servizi, se anteriore.

Il comma 4-*bis*, inserito dalla Camera dei deputati, prevede che gli esercenti il servizio di tutela presentino all'ARERA una relazione indicante i costi sostenuti dal 1° aprile 2023, direttamente imputabili al servizio medesimo e non recuperabili, ai fini del loro riconoscimento a valere sulle tariffe elettriche.

Il comma 5 prevede che l'addebito diretto sui conti di pagamento o su strumenti di pagamento, autorizzato dal cliente domestico per la fatturazione nell'ambito della maggior tutela valga anche per l'erogazione del servizio a tutele graduali o del servizio di vulnerabilità, salvo revoca da parte del cliente. Con provvedimento dell'ARERA, d'intesa con la Banca d'Italia e sentito il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, vengono definite le condizioni e i termini per l'attuazione della norma.

Il comma 5-*bis*, inserito dalla Camera dei deputati, prevede che al fine di assicurare il rinnovo dell'autorizzazione all'addebito e nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, gli esercenti il servizio di maggior tutela siano tenuti a mettere a disposizione degli esercenti il servizio a tutele graduali ovvero degli esercenti il servizio di vulnerabilità ogni informazione necessaria per procedere all'addebito diretto sul conto di pagamento o sullo strumento di pagamento del cliente domestico. Gli esercenti il servizio a tutele graduali ovvero gli esercenti il servizio di vulnerabilità informano i rispettivi clienti in merito al subentro nella posizione di soggetto creditore autorizzato all'addebito diretto in anticipo rispetto all'effettuazione della prima disposizione di addebito diretto.

Il comma 6 prevede l'adozione da parte dell'ARERA dei provvedimenti di competenza necessari per assicurare lo svolgimento delle procedure competitive, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame e, comunque, non oltre il 10 gennaio, per la presentazione delle offerte da parte degli operatori economici, al fine di garantire un'adeguata informazione preventiva dell'utenza domestica.

Il comma 7 dispone che Acquirente unico S.p.A. effettui, secondo criteri e modalità definiti dall'ARERA, sentite le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, specifiche attività di monitoraggio relativamente alle condizioni di fornitura di energia elettrica praticate nei confronti dei clienti domestici successivamente alla conclusione delle procedure competitive di cui all'articolo 16-*ter*, comma 2, del decreto-legge n. 152 del 2021, e 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 201, nonché alla corretta applicazione delle condizioni del servizio da parte degli aggiudicatari individuati mediante le predette procedure competitive. Gli esiti delle predette attività sono contenuti in una relazione trasmessa dall'ARERA alle Commissioni parlamentari competenti per materia, entro il 31 marzo 2025 e, successivamente, con cadenza annuale a decorrere da detta data.

Il comma 7-*bis*, inserito dalla Camera dei deputati, reca modifiche all'articolo 1, comma 61, della legge n. 124/2017 (legge annuale per il mercato e la concorrenza) volte ad assicurare maggiore tempestività nell'adozione di misure di salvaguardia in favore dei clienti finali, anche con riferimento alla cessazione del servizio di maggior tutela nel mercato del gas.

Tali modifiche riguardano il funzionamento del portale per la raccolta e pubblicazione delle offerte vigenti sul mercato di vendita al dettaglio di energia elettrica e gas. Le modifiche, in particolare:

- dispongono che la trasmissione delle offerte da parte degli operatori per la loro pubblicazione nel portale delle offerte debba essere effettuata “tempestivamente”;
- specificano le funzioni in capo al comitato tecnico consultivo costituito presso l’ARERA, prevedendo che esso svolga funzioni di confronto, oltre che di raccordo, delle istanze dei diversi portatori di interesse, inerenti le problematiche di mercato emerse e i contenuti inseriti o da inserire nel portale informatico;
- prevedono la convocazione “senza indugio” del comitato da parte dell’Autorità su istanza motivata di uno dei suoi componenti.

La RT afferma che l’articolo costituisce attuazione della legge 4 agosto 2017, n. 124, recante “legge annuale per il mercato e la concorrenza”, così come successivamente modificata dal decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, la quale ha stabilito un percorso per promuovere l’ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato dell’energia e il rafforzamento delle condizioni competitive del mercato stesso, prevedendo, in particolare (all’articolo 1, commi 50 e 60), specifiche tempistiche per la cessazione del regime di interventi pubblici di fissazione dei prezzi, distinte tra piccole e microimprese del settore elettrico e per i clienti domestici.

In considerazione delle previsioni di cui alla suddetta legge n. 124 del 2017, il servizio di maggior tutela di energia elettrica è cessato, a partire dal 1° gennaio 2021, per le piccole imprese connesse in bassa tensione, nonché per le microimprese titolari di almeno un punto di prelievo connesso in bassa tensione con potenza contrattualmente impegnata eccedente 15 kW e, a partire dal 1° gennaio 2023, per tutte le altre microimprese. Per quanto attiene ai clienti domestici del settore elettrico, il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, prevede che entro il 10 gennaio 2024 sia attivato un servizio di ultima istanza, cosiddetto “servizio a tutele gradualì” (STG), volto ad assicurare la fornitura a quei clienti domestici che entro la predetta data non avranno ancora scelto un fornitore sul mercato libero. Le famiglie che non avranno ancora individuato un fornitore sul mercato libero saranno assegnate a fornitori scelti con asta (aste per le tutele gradualì - STG). In particolare, l’individuazione dei fornitori del STG avviene sulla base di procedure concorsuali svolte da Acquirente unico S.p.A..

In considerazione del suddetto quadro normativo, nel corso degli ultimi anni, l’ARERA ha provveduto ad adottare le deliberazioni necessarie; al contempo, anche il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE) ha adottato i provvedimenti di competenza.

Per i clienti domestici rientranti nella categoria dei clienti vulnerabili di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, è previsto che il superamento dell’attuale regime avvenga mediante l’introduzione di una specifica disciplina a tutela dei clienti vulnerabili, coerente con la direttiva (UE) 2019/944.

Con decreto ministeriale del 18 maggio 2023, ai sensi di quanto previsto dal comma 60-*bis* dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, il MASE ha definito le modalità e i criteri per un ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato libero.

La RT evidenzia, peraltro, che, il menzionato DM 18 maggio 2023, prevede la necessità di una importante campagna informativa per accompagnare i clienti domestici nel mercato libero dell'energia, da effettuarsi con adeguata tempestività e periodicità in modo da fornire opportuni strumenti informativi ai clienti stessi. L'esigenza di una idonea campagna informativa diviene ancor più sentita in considerazione delle “perturbazioni” sui prezzi dei mercati energetici avveratesi in tempi recenti.

Alla luce del quadro sopra rappresentato, la disposizione mira a conseguire un'importante razionalizzazione e semplificazione delle competenze, azioni e misure messe in campo per la tutela dei consumatori energetici e del servizio idrico integrato, con particolare riferimento alla fine del servizio di maggior tutela elettrico per i clienti domestici.

Nello specifico, la RT in merito al comma 1 afferma che l'affidamento ad Acquirente unico S.p.A. della realizzazione delle campagne informative è motivata dalla circostanza che la società con funzioni pubblicistiche ha maturato negli anni una vasta esperienza nel settore della tutela dei consumatori energetici, nella sua veste di gestore del sistema informativo integrato, dello sportello per il consumatore di energia e ambiente, del portale delle offerte e del portale consumi.

Con riferimento al comma 2, la RT evidenzia che la norma mira, invece, a superare le criticità correlate alla circostanza che il fondo alimentato dai proventi derivanti dalle sanzioni dell'Autorità nazionale di regolazione del settore energetico e ambientale (ARERA), pur se volto a finanziare azioni e progetti per i consumatori energetici e ambientali (nella più parte dei casi affidati a società o enti soggetti alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica), resta “incardinato” nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*. Ciò ha creato ridondanze e complicazioni amministrative, suscettibili di compromettere – specie in momenti “delicati” come quello del passaggio dei clienti domestici al mercato libero – l'efficienza e l'efficacia delle azioni di tutela programmate. Tanto premesso, il comma 2 trasferisce alla competenza del MASE il fondo di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, dal 1° gennaio 2024, superando le incertezze normative emerse in fase esecutiva dei progetti già presentati dall'ARERA per le finalità dell'apertura dei mercati energetici. Per la RT, anche tali disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Dal punto di vista finanziario, la disposizione in commento ha contenuto ordinamentale e, pertanto, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT evidenzia che il comma 3 apporta modificazioni all'articolo 11 del decreto legislativo n. 210 del 2021, al fine di introdurre un quadro completo e certo per la fornitura di energia elettrica ai clienti vulnerabili, in chiave pro-competitiva e a prezzi *market-based*, in linea con le previsioni di cui all'articolo 5 della direttiva

2019/944/UE. Per cliente vulnerabile di energia elettrica si intende il cliente che versa in condizioni economiche svantaggiate, che rientra tra i soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che ha un'età superiore a 75 anni ovvero che è in possesso degli altri requisiti previsti all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 210/2021.

In base al vigente disposto dell'articolo 11, comma 2, del d.lgs. 210/2021, a decorrere dalla data di cessazione del servizio di maggior tutela, i fornitori del libero mercato sono tenuti a offrire a questa categoria di clienti la fornitura di energia elettrica secondo condizioni individuate dall'ARERA. E, ai sensi dell'articolo 16-ter del decreto-legge 152/21, continua ad applicarsi a tali clienti il regime di maggior tutela fino alla adozione, da parte di ARERA, delle condizioni contrattuali e di prezzo di cui all'articolo 11, comma 2, del d.lgs. n. 210/2021.

La disposizione vigente, pertanto, non prevede un obbligo di contrarre in capo ai fornitori, bensì unicamente un obbligo di offerta, con la conseguenza che i clienti vulnerabili potrebbero non trovare un fornitore disposto a servirli e non riuscire a beneficiare delle condizioni contrattuali dedicate. Si produrrebbero così dei risultati paradossali avuto riguardo alla condizione della generalità dei clienti finali domestici, per i quali l'ordinamento prevede invece il passaggio graduale al libero mercato, attraverso la fruizione del servizio a Tutele Graduali reso da fornitori scelti con procedure competitive.

La disposizione, pertanto, modifica l'articolo 11, comma 2, del d.lgs. n. 210/2021, sostituendo l'attuale comma 2 con la previsione del diritto dei clienti vulnerabili di essere riforniti nell'ambito del servizio di vulnerabilità reso da fornitori iscritti all'apposito albo, selezionati mediante procedura competitiva. Acquirente unico S.p.A. svolge, sulla base di criteri di mercato, la funzione di approvvigionamento centralizzato dell'energia elettrica del servizio di vulnerabilità e le condizioni del servizio sono regolate dall'ARERA secondo i criteri individuati dalla norma stessa, nonché inserendo i commi 2-bis e 2-ter. Il comma 2-bis attribuisce all'ARERA la disciplina del servizio di vulnerabilità nel rispetto di principi elencati. Tra questi si prevede che il servizio sia limitato alla sola fornitura di energia elettrica e assegnato, per una durata non superiore a quattro anni, mediante procedure competitive relative ad aree territoriali omogenee, tali da assicurare la massima partecipazione e la non discriminazione. L'ARERA deve stabilire un valore limite al corrispettivo di assegnazione del servizio di vulnerabilità. È, inoltre, assicurata la separazione delle attività del servizio di vulnerabilità rispetto a ogni altra attività svolta al di fuori del servizio medesimo. Con il comma 2-ter si prevede che, qualora in esito alla procedura di assegnazione nessuna offerta rispetti il valore limite del corrispettivo di assegnazione fissato dall'ARERA, il servizio di vulnerabilità non è aggiudicato e l'Acquirente unico S.p.A. provvede ad indire una nuova procedura entro sei mesi dalla conclusione della precedente.

Per la RT, dal punto di vista finanziario, la disposizione in commento ha contenuto ordinamentale e, pertanto, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento al comma 4 che sostituisce integralmente il comma 1 dell'articolo 36-ter del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, che ha introdotto l'obbligo dell'utilizzo della clausola sociale di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 28 gennaio 2016, n. 11 nel passaggio dalla maggior tutela al libero mercato per salvaguardare il personale dei *contact center* impiegato nella gestione di attività di maggior tutela, la RT chiarisce che la disposizione, di cui si prevede la sostituzione, oltre a risultare di difficile interpretazione ed applicazione, appare suscettibile di incidere in modo negativo sull'esito delle procedure competitive, stante l'obbligo generalizzato di subentrare nei contratti relativi ai servizi di *contact center*, nonché di determinare costi aggiuntivi per l'utenza. La disposizione viene, quindi, riveduta nel senso di prevedere che, fino all'entrata in operatività del servizio di vulnerabilità mediante l'individuazione dei relativi fornitori e ferma restando la naturale scadenza dei contratti che disciplinano i servizi di *contact center* prestati da soggetti terzi, gli esercenti la maggior tutela, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, continuino ad avvalersi dei citati servizi, con salvaguardia degli stessi livelli occupazionali. Resta, ovviamente, impregiudicata la facoltà dei citati operatori economici di continuare ad avvalersi dei servizi di *contact center* in parola, anche oltre la sopra menzionata data, per lo svolgimento delle proprie attività. Dal punto di vista finanziario, la disposizione in commento ha contenuto ordinamentale e, pertanto, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito al comma 5 che prevede che l'addebito diretto su conto bancario (postale, su altri mezzi di pagamenti) autorizzato dal cliente domestico per la fatturazione nell'ambito della maggior tutela valga anche per il subentro nel servizio a tutele gradualmente o nel servizio di vulnerabilità, la RT afferma che tale previsione mira alla risoluzione di una delle problematiche "tecniche" correlate al superamento della maggior tutela e si pone a garanzia della tempestiva conclusione del processo di *phase-out* dal mercato tutela stesso. A tale fine, si stabilisce che, entro sessanta giorni dalla conclusione delle procedure competitive di cui all'articolo 16-ter, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, e, comunque, non oltre il 31 maggio 2024, l'ARERA definisca, d'intesa con la Banca d'Italia e sentito il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, le necessarie condizioni e termini per l'attuazione delle disposizioni *de quibus*. Trattasi di disposizione di carattere ordinamentale, da cui non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT descrive il comma 6 mentre relativamente al comma 7 evidenzia che, a legislazione vigente, è già previsto dall'articolo 2, comma 3, del DM 18 maggio 2023, n. 169 che l'ARERA debba elaborare un rapporto sull'esito delle procedure concorsuali per l'individuazione degli esercenti il STG, da trasmettere entro novanta giorni dalla data di conclusione delle procedure medesime al Ministro dell'ambiente e

della sicurezza energetica e alle Commissioni parlamentari competenti. Inoltre, è compito della predetta Autorità vigilare sulla corretta applicazione delle condizioni del STG.

Quindi la RT fa erroneamente riferimento all'ARERA anziché all'Acquirente unico quale soggetto incaricato di effettuare specifiche attività di monitoraggio relativamente alle condizioni di fornitura di energia elettrica praticate nei confronti dei clienti domestici successivamente alla conclusione delle procedure competitive di cui all'articolo 16-ter, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, e all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 201, nonché alla corretta applicazione delle condizioni del servizio da parte degli aggiudicatari individuati mediante le predette procedure competitive. Ciò, al fine precipuo di adottare tempestivamente le occorrenti misure correttive che si dovessero rendere necessarie.

Successivamente la RT fa riferimento ad Acquirente unico e stima che Acquirente unico S.p.A. possa svolgere in maniera adeguata tale funzione, avendo maturato negli anni una vasta esperienza nel settore della tutela dei consumatori energetici, nella sua veste di gestore del sistema informativo integrato, dello sportello per il consumatore di energia e ambiente, del portale delle offerte e del portale consumi.

Gli esiti della sopra descritta attività di monitoraggio sono compendati in una relazione da trasmettere da parte dell'ARERA alle Commissioni parlamentari, competenti per materia, entro il 31 marzo 2025 e successivamente con cadenza annuale a decorrere da detta data.

Dal punto di vista finanziario, la RT evidenzia che dalla disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che le attività previste dalla previsione in commento sono coerenti con le funzioni e i compiti istituzionali di Acquirente unico S.p.A., dell'ARERA e del MASE e, pertanto, il loro svolgimento può essere assicurato mediante l'impiego delle risorse umane e strumentali, già disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT non considera i commi aggiunti nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziario			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	Campagne informative sulle conseguenze della cessazione del servizio di maggior tutela	s	c	1,0			1,0			1,0		
1	Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L.190/2014	s	c	-1,0			-1,0			-1,0		

Al riguardo, atteso che l'onere recato al comma 1 è limitato all'entità dello stanziamento e che il Fondo per le esigenze indifferibili reca le necessarie disponibilità e considerata la natura ordinamentale delle restanti disposizioni, non si formulano osservazioni.

Relativamente al comma 4-*bis* non si formulano osservazioni, atteso che gli oneri sostenuti dal 1° aprile 2023, da parte degli esercenti il servizio di tutela e direttamente imputabili al servizio medesimo e non recuperabili sono a valere sulle tariffe elettriche.

Sul comma 7, posto che la norma prevede che le attività di monitoraggio siano effettuate nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche se la RT afferma che Acquirente unico possa svolgere in maniera adeguata tale funzione, andrebbero forniti maggiori dettagli sui prevedibili costi e le risorse che potranno essere destinate a tali finalità in modo da dimostrarne compiutamente la sostenibilità a carico delle risorse vigenti.

Articolo 14-bis

(Incremento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, prevede il rifinanziamento di 5 milioni di euro, per il 2024, del «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano», da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto a favore di associazioni e società sportive iscritte nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, che gestiscono in esclusiva impianti natatori e piscine per attività di base e sportiva. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2024 del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Con decreto ministeriale si individuano le modalità e i termini per l'erogazione dei contributi.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento e che il Fondo per interventi strutturali di politica economica presenta le necessarie disponibilità³, non si hanno osservazioni da formulare.

³ Il predetto Fondo - alla luce del decreto di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 - presenta per l'anno 2024 una dotazione iniziale di 226.852.684 euro. Si segnala che - sulla base di un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato - sul predetto Fondo al momento risultano disponibili per l'anno 2024 risorse pari ad euro 174.835.050.

Articolo 14-ter

(Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, concernenti l'integrazione dei poteri del Commissario unico per la realizzazione degli interventi in materia di acque reflue urbane)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, al comma 1 reca una serie di modifiche all'art. 2 del decreto-legge 243/2016. In particolare, si prevede che il Commissario unico per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'UE.

Si dispone che, ove siano necessari provvedimenti di valutazione di impatto ambientale o di verifica di assoggettabilità, l'organo competente è la Commissione tecnica PNRR-PNIEC. Ai relativi procedimenti si applicano tutte le disposizioni di semplificazione e accelerazione previste dal Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006) per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-*bis*.

Inoltre si dispone che, ove gli interventi e le opere rientrino in siti che costituiscono la rete "Natura 2000", la valutazione di incidenza è conclusa entro 30 giorni dalla richiesta. In caso di mancata conclusione della valutazione di incidenza entro tale termine, il Presidente del Consiglio dei ministri assegna all'autorità competente un termine non superiore a 15 giorni per provvedere. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'autorità competente, il Consiglio dei ministri nomina un commissario *ad acta* al quale attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare tutti gli atti o i provvedimenti necessari, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al commissario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altro emolumento comunque denominato.

In caso di conclusione negativa delle valutazioni di incidenza, alle opere e agli interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue necessari a garantire il superamento del contenzioso in essere, può applicarsi – in quanto rispondenti a finalità imperative di rilevante interesse pubblico – la disciplina di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE. La richiamata disposizione prevede che "qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate. Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico".

Il comma 2 riscrive il testo del comma 1 dell'art. 99 del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006), disponendo che i criteri, le modalità e le condizioni per il riutilizzo delle acque reflue sono stabiliti con regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della L. 400/1988.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, atteso che il Commissario unico opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili

derivanti dall'appartenenza all'UE andrebbe assicurato che tale deroga non si applichi alle norme relative al rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Nulla da osservare in merito al comma 1, lett. b), cpv. 11-*ter*, stante l'espressa esclusione disposta dalla norma della corresponsione di qualsiasi emolumento o rimborso spesa in favore del Commissario *ad acta* di cui si prevede la nomina.

Articolo 14-quater ***(Disposizioni urgenti per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione siciliana)***

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, prevede al comma 1 la nomina a Commissario straordinario del Presidente della Regione siciliana, al fine di completare una rete impiantistica integrata che consenta una gestione del processo di smaltimento dei rifiuti improntata alla protezione della salute pubblica e dell'ambiente. L'incarico ha una durata di due anni, prorogabili.

Il comma 2 disciplina i poteri spettanti al Commissario straordinario. Il Commissario:

- adotta il Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di chiudere il ciclo dei rifiuti nella Regione Sicilia. A tal fine, dopo aver condotto le analisi funzionali a valutare il reale fabbisogno regionale, verrà incentivata la realizzazione e la localizzazione di nuovi termovalorizzatori che possano permettere una migliore qualità di recupero energetico;
- approva i progetti di nuovi impianti pubblici per la gestione del ciclo dei rifiuti, ivi compresi i termovalorizzatori, fatte salve le competenze statali di cui agli articoli 7, comma 4-*bis* e 195, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 152/2006;
- assicura la realizzazione degli impianti secondo procedure ad evidenza pubblica.

Il comma 3 prevede l'immediata efficacia sulla pianificazione d'ambito del Piano regionale, adottato mediante ordinanza del Commissario straordinario.

Il comma 4 disciplina le modalità di esercizio delle funzioni del Commissario straordinario.

Il comma 5 dispone che l'autorizzazione dei progetti, rilasciata mediante ordinanza del Commissario straordinario, sostituisce ogni ordinanza, visto, parere e nulla osta occorrenti per i lavori, salvo quelli relativi alla tutela ambientale ed a quelli relativi alla tutela dei vincoli paesaggistici e culturali, per i quali trova applicazione l'art. 4 comma 2 del D.L. n. 32 del 2019.

Il comma 6 stabilisce che la Regione siciliana possa dare supporto al Commissario straordinario con le proprie strutture, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero istituire, compatibilmente con la vigente disciplina assunzionale e con oneri a carico del proprio bilancio, un'apposita struttura posta alla dirette dipendenze dello stesso Commissario straordinario che può nominare fino a due sub-commissari, il cui compenso è determinato in misura non superiore a quella indicata dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98/2001 (per cui la parte fissa non può superare 50 mila euro annui e la parte variabile non può superare ulteriori 50 mila euro annui). L'incarico di sub-commissario ha una durata massima di dodici mesi e può essere rinnovato.

Il comma 7 prevede che per le condotte poste in essere ai sensi del presente articolo si applica quanto previsto dall'articolo 13, comma 4, del decreto-legge n. 50/2022, che limita l'azione di responsabilità ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta.

Il comma 8 dispone l'autorizzazione all'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, in cui confluiscono le risorse di cui al comma 9.

Il comma 9 prevede la copertura finanziaria degli investimenti di cui al comma 2, nel limite di 800 milioni di euro complessivi. Tale finanziamento è previsto nell'ambito dell'Accordo per la coesione da definire tra la Regione siciliana e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il

PNRR ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, eventualmente integrato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, con le risorse del programma regionale FESR 2021-2027 della Regione siciliana e con le risorse destinate ad interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 54, della citata legge n. 178 del 2020, riferibili alla medesima Regione, nel rispetto delle relative procedure e criteri di ammissibilità. Il predetto accordo per la coesione dà evidenza delle risorse ivi indicate sulla base del costo complessivo derivante dalla realizzazione degli interventi di cui al comma 2 e, compatibilmente con le disponibilità annuali di bilancio, del finanziamento della realizzazione dei suddetti interventi.

La RT non considera la norma.

Il rappresentante del Governo, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, con riferimento all'utilizzo di risorse, nel limite complessivo di 800 milioni di euro, per il finanziamento degli investimenti di cui al comma 2, in sede di attuazione dell'Accordo per la coesione che sarà stipulato con la Regione siciliana, ha affermato che verrà assicurata la coerenza del predetto utilizzo rispetto agli effetti già scontati, in relazione alle medesime risorse, negli andamenti tendenziali di finanza pubblica, senza recare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse delle quali si prevede l'utilizzo.

Al riguardo, si prende atto dei chiarimenti e delle rassicurazioni fornite dal rappresentante del Governo e non si formulano osservazioni.

Riguardo alla facoltà per la Regione siciliana di istituire un'apposita struttura eventualmente comprensiva di due sub-commissari, non vi sono osservazioni da formulare, dal momento che detta istituzione si configura come facoltativa e pertanto la Regione potrà darvi esecuzione al sussistere delle necessarie disponibilità.

CAPO II

MISURE IN MATERIA DI RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI COLPITI DAGLI ECCEZIONALI EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI A PARTIRE DAL 1° MAGGIO 2023 E DAGLI EVENTI SISMICI DEL 9 MARZO 2023

Articolo 14-quinquies

(Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente i lavori della Commissione tecnica PNRR-PNIEC)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, nell'integrare il comma 2-*bis* dell'art. 8 del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente), che disciplina la Commissione tecnica PNRR-PNIEC, prevede che tale Commissione possa essere articolata in Sottocommissioni e Gruppi istruttori. La composizione delle Sottocommissioni, anche in relazione alle singole adunanze, è definita dal Presidente della Commissione, sentito il rispettivo coordinatore, tenendo conto dei carichi di lavoro complessivi e della programmazione generale dei lavori della Commissione e dei gruppi istruttori interni.

La RT non considera la norma.

Il rappresentante del Governo, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, ha affermato che la nuova articolazione in Sottocommissioni e Gruppi istruttori della Commissione tecnica PNRR-PNIEC non determina oneri aggiuntivi rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente per il funzionamento della Commissione medesima, trattandosi di una misura organizzativa di natura interna volta a consentire una maggiore efficienza del collegio.

Al riguardo, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 15

(Disposizioni urgenti per l'attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023)

La norma, con riferimento ai territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi dal 1° maggio 2023, interviene sui contributi alla ricostruzione privata modificando l'articolo 20-*sexies*, comma 3, lettera c), del decreto-legge n. 61 del 2023. In particolare, si ampliano i prodotti vitivinicoli che rientrano tra le tipologie che hanno subito danni e per i quali è previsto l'erogazione di contributi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti e comunque nei limiti delle risorse disponibili.

Inoltre, si integra l'elenco dei prodotti ammessi a contributo menzionando specificamente quelli inclusi nel registro elettronico delle DOP e delle IGP dei vini, nonché quelli in cui è accordata una "protezione nazionale transitoria".

La RT afferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto chiarisce la portata della disposizione già vigente i cui oneri, connessi con la concessione ed erogazione dei contributi a titolo di ricostruzione privata da parte del Commissario straordinario sono già a valere sulle complessive disponibilità allocate e rese disponibili allo scopo sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-*quinquies*, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, atteso che i contributi sono erogati nel limite delle risorse disponibili allo scopo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 16

(Deroga ai requisiti minimi di efficienza per la ricostruzione a seguito di alluvione)

La norma prevede che nei territori delle regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche, colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi dal 1° maggio 2023, nei casi di ricostruzione privata, di cui all'articolo 20-*sexies* del decreto-legge n. 61 del 2023, ad eccezione del caso di demolizione e ricostruzione, non si applichino i requisiti in materia di prestazioni energetiche degli edifici, ove essi richiedano interventi aggiuntivi rispetto alle attività di ripristino e riparazione dei danni.

La RT afferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il rappresentante del Governo, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, ha affermato che la presente disposizione che prevede una deroga ai requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici nei casi di ricostruzione privata nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi dal 1° maggio 2023, non si pone in contrasto con le previsioni della normativa dell'Unione europea.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, alla luce delle rassicurazioni fornite dal rappresentante del Governo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 17

(Accesso al fondo di solidarietà nazionale per le imprese agricole che hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità verificatesi nei mesi di ottobre e di novembre 2023)

La norma prevede che le imprese agricole, comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, ubicate nella regione Toscana, che hanno subito danni alle produzioni e alle strutture in conseguenza degli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di ottobre e di novembre 2023, possano accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004, anche se non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi per i suddetti danni, a valere sulle economie registrate dalla regione Toscana su precedenti assegnazioni, nel limite di 6 milioni di euro.

La regione Toscana, anche in deroga al termine di sessanta giorni dalla cessazione dell'evento dannoso di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (prorogabile di ulteriori trenta giorni in presenza di eccezionali e motivate difficoltà accertate dalla giunta regionale), può deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi atmosferici, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame.

La RT afferma che la disposizione consente alle imprese agricole, ubicate nella Regione Toscana, che abbiano subito danni per effetto degli eventi meteo-climatici verificatisi nei mesi di ottobre e di novembre 2023, di accedere alle misure di indennizzo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Allo scopo, introduce rispetto alla disciplina generale due deroghe: possono accedervi altresì le imprese che non abbiano sottoscritto polizze assicurative; la Regione Toscana potrà deliberare proposta di declaratoria di eccezionalità anche in deroga al termine di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Ai relativi oneri si provvede a valere sulle economie registrate dalla regione Toscana su precedenti assegnazioni nel limite di 6 milioni di euro.

Il rappresentante del Governo, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, ha affermato che l'utilizzo delle economie di spesa registrate dalla regione Toscana, nel limite di 6 milioni di euro, rispetto a precedenti assegnazioni di risorse in suo favore, non determina effetti negativi sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto, in quanto detti effetti risultano già scontati nell'andamento dei citati saldi di finanza pubblica a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, atteso che l'utilizzo delle predette economie di spesa, secondo quanto affermato dal rappresentante del Governo, risulta già scontato nell'andamento dei saldi di finanza pubblica a legislazione vigente e non determina effetti negativi in termini di fabbisogno e indebitamento netto, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 18

(Disposizioni in favore dei territori della Regione Toscana colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 29 ottobre 2023)

La norma prevede che nei territori delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia, Prato, Massa-Carrara e Lucca interessati dalle alluvioni ivi verificatesi tra ottobre e novembre 2023, al fine di assicurare il mantenimento dell'occupazione e l'integrale recupero della capacità produttiva, si applichi il regime di aiuto previsto per le aree industriali, di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, limitatamente a quanto disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 marzo 2022. Per disciplinare l'attuazione degli interventi il Ministero delle imprese e del *made in Italy* sottoscrive con la Regione Toscana un apposito accordo di programma.

Per le predette finalità sono destinate le risorse disponibili, sino a un massimo di 50 milioni di euro, che il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 22 giugno 2021, assegna alle aree di crisi industriale non complessa.

La RT afferma che la disposizione intende rafforzare le modalità di intervento del Fondo centrale di garanzia in favore delle imprese localizzate nei comuni della Regione Toscana colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023, al fine di agevolare una ripresa quanto più possibile rapida delle attività economiche del territorio, localizzate nei territori di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2023.

In particolare, il comma 1 detta disposizioni in materia di recupero della capacità produttiva nelle zone colpite dall'alluvione nei territori della Regione Toscana di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.265 del 13 novembre 2023. La disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale è stata riordinata dall'art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, che ha previsto, oltre ad una specifica procedura

per il riconoscimento delle aree di crisi industriale complessa (CIC), l'individuazione di una seconda categoria di aree di crisi industriale diverse da quelle complesse (CINC), che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione. Le risorse finanziarie assegnate al Fondo per la crescita sostenibile per l'attuazione degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree interessate da situazioni di crisi industriale di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181, per un importo complessivo pari a euro 661.642.835,66, sono state da ultimo ripartite con decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 aprile 2021 fra aree di crisi industriale complessa e aree di crisi non complessa, nella misura rispettivamente di euro 210.000.000,00 ed euro 451.642.835,66. Mentre le risorse attribuite alle aree di crisi industriale complessa sono già in gran parte impegnate per accordi di programma sottoscritti o in fase di sottoscrizione, risulta invece ad oggi disponibile per le aree di crisi industriale non complessa l'importo di euro 251.642.835,66 (già al netto dei 100 milioni stanziati a favore dell'Emilia a mezzo dell'art. 20-*undecies* del DL 61/2023). Pertanto, ai territori della Regione Toscana di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2023, potranno essere finalizzate risorse nell'ambito delle disponibilità per le aree di crisi industriale non complessa, nel limite di 50 milioni di euro.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, pur se l'onere sembra limitato all'entità dello stanziamento, andrebbero forniti maggiori chiarimenti circa gli effetti scontati sui saldi di finanza pubblica delle risorse in commento e se la loro finalizzazione per le aree di crisi industriale oggetto della presente disposizione potrebbero determinare effetti differenti rispetto a quelli scontati a legislazione vigente.

Articolo 18-bis

(Disposizioni in favore dei territori della regione Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 marzo 2023)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, estende l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), per l'anno 2024, per i fabbricati ad uso abitativo distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, ubicati nei territori della regione Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2023 e del 31 maggio 2023⁴ (quindi non solamente nel territorio del comune di Umbertide, come invece prevede il comma 560 della legge di bilancio 2024).

⁴ Con la delibera del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2023 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 9 marzo 2023 nel territorio delle frazioni di Pierantonio e di Pian d'Assino del Comune di Umbertide in provincia di Perugia, e della frazione di Sant'Orfeto del comune di Perugia. La successiva delibera del 31 maggio 2023 ha disposto l'estensione degli effetti della

La RT afferma che la norma mira a comprendere nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 560, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, tutti i territori colpiti dagli eventi sismici del 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale con le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2023 e del 31 maggio 2023.

In particolare, si tratta dell'intero Comune di Umbertide in provincia di Perugia, già contemplato dal citato articolo 1, comma 560, nonché della parte centro-nord del Comune di Perugia e della parte ovest del Comune di Gubbio.

La RT afferma che dalla disposizione normativa deriva un minore gettito tributario connesso all'esenzione dall'IMU, interamente compensato dai ristori assicurati dallo stesso articolo 1, comma 560, citato, in forza del quale “con decreto del Ministro dell'interno..., sono stabiliti i criteri per il ristoro del minor gettito connesso all'esenzione di cui al presente comma, nel limite massimo di 110.000 euro per l'anno 2024.”

La RT chiarisce che alla luce degli elementi istruttori acquisiti, risulta che gli oneri derivanti dal minor gettito connesso all'esenzione in parola ammontano a:

- 60.000 euro per il Comune di Umbertide;
- 46.000 euro per il Comune di Perugia;
- 2.500 euro per il Comune di Gubbio.

Ne deriva la valorizzazione di oneri per 108.500 euro, interamente compensati dalla copertura di 110.000 euro già individuata dall'articolo 1, comma 560 citato, che pertanto risulta idonea a sostenere l'ampliamento dell'esenzione tributaria in parola anche ai rimanenti territori indicati dalle norme.

Al riguardo, alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT, non si hanno osservazioni da formulare. Si ricorda comunque che la RT alla norma della legge di bilancio 2024 qui modificata affermava che “sulla base degli elementi informativi disponibili in relazione al numero dei fabbricati ad uso abitativo che risultano inagibili si stima una perdita di gettito IMU per l'anno 2024 di 110 mila euro”. Pertanto la perdita di gettito IMU per il comune di Umbertide passa da una precedente stima di 110 mila euro a 60 mila euro circa. Andrebbero illustrate le ragioni che hanno portato ad una sovrastima dell'onere nella RT precedente.

dichiarazione dello stato di emergenza, adottata con delibera del 6 aprile 2023 al territorio dell'intero Comune di Umbertide, della parte centro-nord del Comune di Perugia e della parte ovest del Comune di Gubbio colpito dagli eventi sismici verificatisi il giorno 9 marzo 2023.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Articolo 19 **(Abrogazioni)**

Il comma 1 reca alcune abrogazioni all'articolo 184-*quater* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo al riutilizzo dei materiali da dragaggio. In particolare, si sopprime la disposizione che demandava a un decreto ministeriale l'emanazione di norme tecniche relative al riutilizzo dei sedimenti di dragaggio e di ogni loro singola frazione granulometrica secondo le migliori tecnologie disponibili.

Il comma 2 abroga l'articolo 33-*ter* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, inerente la riforma del sistema di riscossione degli oneri generali di sistema.

Il comma 3 abroga l'articolo 19-*ter* del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, relativo all'incremento dell'efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica.

Il comma 4 abroga il comma 1-*ter* dell'articolo 11 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, relativo all'accesso da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica al Sistema informatico integrato.

Il comma 4-*bis*, inserito dalla Camera dei deputati, abroga la norma che prevede la disciplina con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica dei rapporti tra Acquirente unico S.p.A. e GSE nell'ambito della regolamentazione del sistema di misura dell'energia elettrica da fonti rinnovabili per l'attribuzione degli incentivi.

Il comma 4-*ter*, inserito dalla Camera dei deputati, fissa al 1° gennaio 2025 il termine a partire dal quale ai clienti finali si applicano i prezzi zonali e prevede l'istituzione di un meccanismo transitorio di perequazione tra i clienti finali a compensazione dell'eventuale differenziale tra il prezzo zonale e un prezzo di riferimento calcolato dal GME in continuità con il calcolo del prezzo unico nazionale.

La RT afferma che dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT non considera i commi 4-*bis* e 4-*ter*.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, atteso che alle norme oggetto di abrogazione non erano associati effetti finanziari, non si hanno osservazioni da formulare.

Non si formulano, altresì, osservazioni in merito ai commi 4-*bis* e 4-*ter*, atteso il loro contenuto ordinamentale.

Articolo 20 **(Disposizioni finanziarie)**

La norma, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente provvedimento, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

La RT afferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Dic 2023 [Nota di lettura n. 109](#)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di adempimento collaborativo (**Atto del Governo n. 100**)
- Gen 2024 [Nota di lettura n. 110](#)
A.S. 969: “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023” (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 111](#)
Schema di decreto legislativo recante istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità (**Atto del Governo n. 101**)
- " [Nota di lettura n. 112](#)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di procedimento accertativo e di concordato preventivo biennale (**Atto del Governo n. 105**)
- " [Nota di lettura n. 113](#)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili (**Atto del Governo n. 107**)
- " [Nota di lettura n. 114](#)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, di recepimento della direttiva (UE) 2019/883 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE (**Atto del Governo n. 106**)
- " [Nota di lettura n. 115](#)
A.S. 974: “Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 2023, n. 200, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina”
- " [Nota di lettura n. 116](#)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (**Atto del Governo n. 102**)
- " [Nota di lettura n. 117](#)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE (**Atto del Governo n. 109**)
- " [Nota di lettura n. 118](#)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche (**Atto del Governo n. 108**)
- " [Nota di lettura n. 119](#)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura (**Atto del Governo n. 110**)
- " [Nota di lettura n. 120](#)
A.S. 986: “Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico”